

organo bimestrale del collegio geometri e geometri laureati della provincia di Bergamo



geometra orobico

poste italiane spa - spedizione in abbonamento postale - 70% DCB Bergamo



IL MONASTERO DI ASTINO, LATO SUD

(da "Bergamo nel segno del colore" di Luigi Giliberto - di Amanzio Possenti - Edizioni: Grafica e Arte Bergamo)

Anno 37 - numero 6 - Novembre-Dicembre 2010



DEMOLIZIONI & SCAVI



DEMOLIZIONI SPECIALI

- Demolizioni in c.a.
- Disfacimenti e demolizioni in ferro
- Campagne di frantumazione e recupero

SCAVI & MOVIMENTO TERRA

- Scavi & Sbancamenti
- Vendita Inerti Naturali
- Lavori e sistemazioni Fluviali
- Escavazioni di Cave e Miniere
- Lavori di sistemazione e bonifiche del terreno

OPERE STRADALI

- Costruzioni Stradali
- Opere di Urbanizzazione





ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE
CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI
CERTIFICATI SOA CAT. 0G01 - 0G12
ASSOCIATI ANCE-ACEB

Duesse

COPERTURE SRL

COPERTURE METALLICHE - LATTONERIE SMALTIMENTO - CEMENTO - AMIANTO (ETERNIT)

24028 PONTE NOSSA (Bg) - Via Spiazzi, 48 - Tel. 035 706024 - Fax 035 706071
e-mail: duessecoperturesrl@tin.it



strutture in legno - legname per edilizia



idee in legno.

HOLZENGINEERING.com

24050 Cividate al Piano (Bg) - tel. +39.0363.976255 - fax +39.0363.976099
info@hestrutture.com

**COSTRUIRE RISPARMIANDO:
UN GIOCO DA RAGAZZI, CON NORMABLOK PIU'.**




NORMABLOK[®] PIU'
MONOBLOCCO

NORMABLOK PIU'
**PROPONE I NUOVI MATTONI ISOLANTI CERTIFICATI PER
RISPETTARE LA NORMATIVA NELL'EDILIZIA PIU' TECNOLOGICA**

Parete portante, isolante, tavolato: **NORMABLOK PIU'**

è un monoblocco a tre componenti
che "fa muro" ottimizzando i costi di materiali,
movimentazione e mano d'opera.



SOMMARIO

ORGANO BIMESTRALE EDITO
DAL COLLEGIO GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI DELLA
PROVINCIA DI BERGAMO

PRESIDENTE
RENATO FERRARI

**DIREZIONE E
AMMINISTRAZIONE:**
24122 Bergamo, Via Bonomelli, 13
Tel. 035 320266 - 320308
Fax 035 320316
www.collegio.geometri.bg.it
e-mail: sede@collegio.geometri.bg.it
Autorizzazione del Tribunale di
Bergamo n. 13 del 15/7/1972
Sped. in abbonamento postale
70% DCB Bergamo

COMITATO REDAZIONALE
Direttore Responsabile:
GIOVANNI RE

Segretario di Redazione:
PIETRO GIOVANNI PERSICO

Redazione:
BAGGI ROBERTO
BOLIS GIOVANNI
MAFFI ALBERTO
MOCCHI LUCIANO

COMMISSIONE STAMPA
Ennio Ardemagni - Mattia Cattaneo
Claudio Facagni - Patrizio Magni -
Ernesto Ravera - Giovanni Rondi -
Massimilano Russo

*Gli articoli di carattere redazionale sono
sottoposti all'approvazione del Consiglio.
Il materiale inviato per la pubblicazione
- trattenuto anche se non pubblicato -
viene sottoposto all'esame del Comitato
di Redazione; le opinioni eventualmente
in esso espresse rispecchiano il pensiero
dell'estensore, non impegnando di
conseguenza la responsabilità della
Direzione. È consentita la riproduzione
degli articoli citando la fonte.*

PUBBLICITÀ
OEPI - Verona, Piazza Cittadella, 9
Tel. 045 596036 - Fax 045 8001490
info@oepipubblicità.it

IMPAGINAZIONE e STAMPA:
Stamperia Stefanoni srl
24124 Bergamo - via dell'Agro, 10
Tel. 035 4124204
Fax 035 4124206
www.stamperiaStefanoni.it
info@stamperiaStefanoni.it

3 SOMMARIO

4 DALLA PRESIDENZA

DAL COLLEGIO

- 5 Manuale ad uso dei committenti che devono appaltare lavori edili
- 21 CORSO DI SPECIALIZZAZIONE
Applicazione L.R. Lombardia 12/2005 gestione del territorio
Quinta Lezione - Parte A
- 38 Ministero della Pubblica Istruzione esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di geometra
- 40 SEMINARIO: "Il serramento nel contesto di una coibentazione efficiente"(5 novembre 2010)
- 45 Il futuro dell'edilizia industrializzata in legno
- 47 14ª Conferenza Nazionale Asita 9-12 novembre 2010

51 DALLA COOPERATIVA

CONSORZIO AUTORITÀ D'AMBITO PROVINCIA DI BERGAMO

- 54 Trasferimento delle competenze autorizzatorie all'AATO della Provincia di Bergamo

PARCO DEI COLLI

- 56 Stati generali delle aree protette (Bergamo 22 e Varese 28.10.2010)

DALLA PRESIDENZA



Il Presidente Geom. Renato Ferrari

Anche il 2010 è giunto alla sua fine temporale.

Tante erano le aspettative per la nostra categoria.

L'impegno del nostro Consiglio Nazionale e della nostra Cassa di Previdenza è stato notevole.

Sono state rivolte pressioni in ambito politico con il principio di risolvere i problemi professionali che attanagliano la nostra categoria, ma non solo la nostra.

Inizialmente esistevano buoni auspici, ma poi, come sempre avviene da decenni, il nulla o poco più.

Evidentemente ai politici italiani il problema delle professioni non interessa molto.

Sembra solamente una parata di facciata occasionale.

Forse viene trascurato l'importante apporto economico e l'importante ruolo sociale che riveste la nostra categoria, non solo la nostra, ma anche la categoria delle altre libere professioni tutte indistintamente competenti e radicate sul territorio.

Credo vi sia poco da aggiungere ad un panorama politico che sempre più ci lascia perplessi e attoniti.

Viene da pensare che, ai politici, forse sta bene che i cittadini (categorie professionali) bisticcino tra di loro nella giusta difesa dei propri diritti, ruoli e competenze.

Ad ogni modo, certamente, non demorderemo dal continuare sulla medesima strada, sin qui percorsa, in difesa dei nostri diritti-doveri.

Conserveremo sempre il giusto tono di ottimismo, proseguiremo la nostra strada nella ricerca del nostro corretto ruolo sociale che da sempre ci viene riconosciuto, con il principio della serietà di comportamento che ci contraddistingue con atteggiamento rigoroso del rispetto delle istituzioni.

In tutto questo scenario mi preme ringraziare i nostri Presidenti Nazionali, Geom. Fausto Savoldi e Geom. Fausto Amadasi, per l'importante lavoro che svolgono con assiduo ed ammirevole impegno, indiscussa capacità, competenza e costanza, dai quali tutti noi dobbiamo prendere esempio per la passione che dimostrano avere nei confronti della nostra categoria.

Infine, anche se questo numero vi giunge ad anno iniziato, mi pregio rivolgere un sincero augurio di buon anno a tutti gli iscritti del nostro Collegio, agli iscritti di tutti i Collegi d'Italia,

nell'attesa di un futuro più sereno e con l'auspicio che il 2011 sia migliore dell'anno passato.

Renato Ferrari

Gli uomini politici sono uguali dappertutto.
Promettono di costruire un ponte
anche dove non c'è un fiume.

Nikita Chruscev

MANUALE AD USO DEI COMMITTENTI CHE DEVONO APPALTARE LAVORI EDILI

Da Geom. Fiori Stefano - Progetto Sicurezza

**Devi fare dei lavori edili?
Se devi costruire, ristrutturare o fare delle manutenzioni
alla tua casa, devi garantire che i lavori siano eseguiti
nel rispetto delle **NORME DI SICUREZZA SUL LAVORO****

COSA SI DEVE FARE

1° Regola

La legge ti individua come **COMMITTENTE DEI LAVORI**.

Oltre a tutti i permessi previsti per eseguire i lavori dovrai aggiungere gli adempimenti per la sicurezza dei lavoratori che saranno impegnati a lavorare nella tua casa.

2° Regola

Se non adempi con diligenza ai doveri che la legge impone a carico dei committenti, potrai essere considerato penalmente responsabile per gli infortuni o le irregolarità riscontrate nel cantiere.

3° Regola

Se lo ritieni opportuno, potrai avvalerti, per svolgere questi compiti, di una persona esperta, chiamato **RESPONSABILE DEI LAVORI**, da nominare con atto formale, precisando i compiti che gli vengono delegati. In assenza del responsabile dei lavori sei TU che devi fare quello che prevede la legge.

4° Regola

Se hai dei dubbi **CHIEDI**: Ti suggeriamo di rivolgerti a:

ASL di Bergamo: Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro Ufficio di Direzione Via B.go Palazzo, 130 - BERGAMO - tel. 035.22.70.565 fax. 035.22.70.507

COSA DEVI FARE

Nominare il coordinatore in fase di progetto

Per eseguire ogni tipo di lavoro è necessario ottenere le autorizzazione dagli enti preposti, generalmente il Comune. Per far questo generalmente è necessario rivolgersi ad un professionista abilitato:

- Geometra
- Architetto
- Ingegnere
- Ecc.

Già al momento della scelta del professionista devi cominciare a pensare alla sicurezza.

COSA DICE LA LEGGE

“Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione”.

...E SE NON LO FACCIO?

Per il committente che trasgredisce alla norma è previsto l’arresto da tre a sei mesi o l’ammenda da € 2.500 a € 6.400.

MAPPA DI ORIENTAMENTO

SCHEMA ORIENTATIVO PER LA NOMINA DEI COORDINATORI				
	Cantiere Privato di qualsiasi importo senza necessità del Permesso di Costruire	Cantiere privato con importo lavori < 100.000 Euro in presenza di Permesso di costruire	Cantiere privato con importo lavori > 100.000 Euro in presenza di Permesso di costruire	Cantiere appalto pubblico
È prevista una unica Impresa	Nomina coordinatori non necessaria	Nomina coordinatori non necessaria	Nomina coordinatori non necessaria	Nomina coordinatori non necessaria
È prevista una unica impresa iniziale poi invece diventa necessario avere più imprese	Nomina del Coordinatore in fase di esecuzione prima dell'ingresso della seconda impresa	Nomina del Coordinatore in fase di esecuzione prima dell'ingresso della seconda impresa	Nomina del Coordinatore in fase di esecuzione prima dell'ingresso della seconda impresa	Nomina del Coordinatore in fase di esecuzione prima dell'ingresso della seconda impresa
Se sono previste Più Imprese	È obbligatorio nominare il coordinatore in esecuzione prima dell'inizio dei lavori (NO CSP - SI CSE)	È obbligatorio nominare sia il CSP sia il CSE	È obbligatorio nominare il coordinatore in esecuzione prima dell'inizio dei lavori (NO CSP - SI CSE)	È obbligatorio nominare sia il CSP sia il CSE

LAVORI EDILI CON OBBLIGO DI NOTIFICA PRELIMINARE				
	PIÙ IMPRESE ESECUTRICI	LAVORI < 200 U.G. UNA IMPRESA ESECUTTRICE	LAVORI > 200 U.G. UNA IMPRESA ESECUTRICI	1 IMPRESA ESECUTTRICE E POI PIÙ IMPRESE
NOTIFICA PRELIMINARE	sì	NO	sì	sì

ECCO COSA FARE... ED IN QUALE CASO

FACSIMILE NOMINA COORDINATORE IN FASE DI PROGETTO

Data _____

OGGETTO: Nomina del coordinatore per la progettazione (D.Lgs. n. 81/08).

Egregio Geom. Ing. Arch _____

Il sottoscritto nella sua qualità di: committente; responsabile dei lavori
In ottemperanza a quanto stabilito dell' art. 90, d.Lgs 81/08,

LA NOMINO

Quale coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione
per i seguenti lavori:

Da eseguirsi nell'edificio ubicato
via _____ n° _____ Comune di _____


Con l'accettazione dell'incarico la SV si impegna a redigere il **piano di sicurezza e di coordinamento** ed a predisporre il **Fascicolo tecnico** relativo ai lavori indicati, il tutto in conformità alle norme vigenti e particolarmente a quanto prescritto dal D.Lgs 81/08 e dalle norme di buona tecnica.

Il Committente/Responsabile dei lavori

.....
Il Sottoscritto Geom. Ing. Arch _____

Con la firma per accettazione del presente incarico dichiara di possedere tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa per lo svolgimento dell'incarico affidato e si impegna a svolgerlo con diligenza, perizia e prudenza.

Firma per accettazione del coordinatore in fase di progetto



NOMINA IL COORDINATORE IN ESECUZIONE

COSA DICE LA LEGGE

“Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l’esecuzione dei lavori...”

Quando va fatta?

La nomina del coordinatore in fase di esecuzione va fatta prima dell’inizio dei lavori.

Ho qualche dubbio...!

Se ad esempio chiamo prima il muratore, quando ha finito viene l’elettricista, quando ha finito viene l’idraulico.... Non c’è presenza contemporanea quindi non nomino i coordinatori e risparmio un pò di soldi? OPPURE: Affido tutti i lavori ad una impresa e poi si arrangia lui...

NON IMPORTA: La nomina del coordinatore deve essere eseguita anche se le imprese non sono contemporaneamente presenti. Nel caso di lavori originariamente

affidati ad un’unica impresa, in caso di “subappalto ad altre imprese” si configura il caso di “più imprese esecutrici”


Visto che ho lavori molto piccoli e interverranno esclusivamente artigiani senza dipendenti devo comunque nominare i coordinatori?

Un artigiano senza dipendenti è chiamato LAVORATORE AUTONOMO. La sua attività non rientra nel computo delle imprese esecutrici, quindi se i lavori verranno svolti solo da artigiani non sarà necessario nominare i coordinatori. MA ATTENZIONE A NON ESAGERARE lavoratori autonomi che collaborano tra loro come se fossero un’impresa possono costituire una “impresa di fatto” ricadendo nei casi sopracitati.

...E SE NON LO FACCIO?

Per il committente che trasgredisce alla norma è previsto l’arresto da tre a sei mesi o l’ammenda da € 2.500 a € 6.400.

FACSIMILE NOMINA COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE



Data _____

OGGETTO: Nomina del coordinatore per l'esecuzione (D.Lgs. n. 81/08).

Egregio Geom. Ing. Arch _____

Il sottoscritto nella sua qualità di: committente; responsabile dei lavori
In ottemperanza a quanto stabilito dell' art. 90, d.Lgs 81/08,

LA NOMINO

Quale coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante l'esecuzione per i
seguenti lavori:

Da eseguirsi nell'edificio ubicato
via _____ n° _____ Comune di _____

Con l'accettazione dell'incarico la SV si impegna a svolgere i compiti che sono
assegnati al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori in conformità alle norme
vigenti e particolarmente a quanto prescritto dall' art. 92 del D.Lgs. n. 81/08 e
s.m.i..

Il Committente/Responsabile dei lavori

.....

Il Sottoscritto Geom. Ing. Arch _____

*Con la firma per accettazione del presente incarico dichiara di possedere tutti i
requisiti previsti dalla vigente normativa per lo svolgimento dell'incarico affi-
dato e si impegna a svolgerlo con diligenza, perizia e prudenza.*

Firma per accettazione del coordinatore in fase di progetto

COME SCEGLIERE L'IMPRESA

Chi scelgo per svolgere i lavori?

PER ESEGUIRE I LAVORI POTRETE SCEGLIERE SE AFFIDARE AD UN IMPRESA STRUTTURATA O AFFIDARE I LAVORI AD UN ARTIGIANO

Un artigiano?

Quando è necessario eseguire lavori di piccolissima entità e molto semplici, o molto specialistici è possibile rivolgersi ad un Artigiano (senza dipendenti) configurato dalla normativa quale "Lavoratore Autonomo". È il caso dell'idraulico che deve sostituirci il lavandino o riparare una piccola perdita. Dell'imbianchino che ritinteggia la facciata di casa o fa piccole riparazioni.

O una Impresa?

Quando è necessario eseguire lavori che richiedono una organizzazione di più persone è opportuno rivolgersi a imprese più strutturate.

La scelta dovrà essere fatta in funzione della complessità del lavoro da eseguire.

Potrò rivolgermi a imprese artigiane (con più lavoratori dipendenti) o a società ancor più strutturate come società in nome collettivo, a responsabilità limitata o società per Azioni.

La scelta deve essere fatta in rapporto al lavoro da eseguire ed alle capacità tecniche dell'impresa stessa.

Chiedi sempre un curriculum dei lavori già svolti e magari i contatti con committenti che hanno già impiegato i servizi dell'impresa che stai valutando. Non limitarti a valutare se lavorano bene, ma chiedi sempre anche come si comportano in materia di sicurezza e quale organizzazione si sono dati.

Idoneità tecnico professione

COSA DICE LA LEGGE:

"Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo:


a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare.

b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori.

**Per scegliere bene
una impresa o un lavoratore autonomo
è necessario fare alcune verifiche.
NON BASTA SAPERE CHE
È UN BRAVO MURATORE O CHE COSTA POCO...**

...E SE NON LO FACCIO?

Per il Committente che trasgredisce alle norme è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro.



IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE

Cosa sono gli uomini giorni?

Quante persone **serviranno mediamente** per eseguire i lavori **X** Quanti giorni **durano i lavori?** **=** Uomini **Giorno**

Stabilito quanto durano i lavori in *uomini giorno*, la documentazione da richiedere alla ditta esecutrice varia secondo le indicazioni contenute nella seguente documentazione facsimile:

Facsimile

Dichiarazione sostitutiva di certificazione

Io sottoscritto/a nato/a a residente a prov. (.....) in via n. in qualità di:

legale rappresentante della ditta/società

n° Dirigenti..... N° quadri..... n° impiegati.....n° operai.....

Contratto collettivo nazionale applicato ai lavoratori

lavoratore autonomo

N° ISCRIZIONE INAIL..... N° ISCRIZ. EDILCASSA/CASSA EDILE.....

PATITA IVA..... N° ISCRIZIONE INPS.....

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del Dpr 28,12,2000 n. 445, consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia e delle conseguenti responsabilità civili e contrattuali

DICHIARO

sotto la mia personale responsabilità di possedere tutti requisiti di idoneità tecnico professionale previsti dall'allegato XVII del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e smi, di aver provveduto ad ottemperare a tutti i miei doveri in materia di sicurezza secondo quanto stabilito dal decreto medesimo e di non essere soggetto a provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del d.lgs 81/08

Data

In fede

Cosa sono i rischi particolarmente aggravati?

La legge prevede alcune agevolazioni per i lavori molto semplici e privi di rischi, ma non fa sconti se ci sono rischi particolarmente aggravati. Tali rischi sono elencati nella legge e prevedono:

1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera.
2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria.
3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.
4. Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione.
5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.
6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.
7. Lavori subacquei con respiratori.
8. Lavori in cassoni ad aria compressa.
9. Lavori comportanti l'impiego di esplosivi.
10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.

Per lavori di durata minore a 200 uomini giorno esenza rischi particolarmente aggravati**COSA DICE LA LEGGE:**

La norma dice che il committente deve richiedere:

- Copia del DURC
- Copia del certificato della Camera di commercio
- Dichiarazione di possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale.



FORNITURA E POSA STRUTTURE IN LEGNO

24060 Adrara S. Rocco (BG)
Loc. Segrone Alto, 5

Tel. e Fax **035 933 000**

www.bplegno.it
delsaproject@libero.it

PER LAVORI DI DURATA SUPERIORE A 200 UOMINI GIORNO O IN PRESENZA DI RISCHI PARTICOLARMENTE AGGRAVATI

COSA DICE LA LEGGE PER LE IMPRESE:

La norma dice che il committente deve richiedere:

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
- b) documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del D.Lgs 81/08
- c) documento unico di regolarità contributiva (DURC)
- d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del presente decreto legislativo.

COSA DICE LA LEGGE PER I LAVORATORI AUTONOMI:

La norma dice che il committente deve richiedere:

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
- b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisorie
- c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione
- d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria, ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo
- e) documento unico di regolarità contributiva (DURC).



FACSIMILE E LETTERA CHE L'IMPRESA CI DEVE INVIARE

PER LAVORI DI DURATA SUPERIORE A 200 UOMINI GIORNO O IN PRESENZA DI RISCHI PARTICOLARMENTE AGGRAVATI

*Facsimile***Dichiarazione sostitutiva di certificazione**

Io sottoscritto/a nato/a a il residente
a prov. (.....) in via n. in
qualità di legale rappresentante della ditta/società

n° Dirigenti..... N° quadri..... n° Impiegati..... n° Operai.....

Contratto collettivo nazionale applicato ai lavoratori

N° ISCRIZIONE INAIL..... N° ISCRIZ. EDILCASSA/CASSA EDILE.....

PATITA IVA..... N° ISCRIZIONE INPS.....

Nominativo RSPP..... Nominativo RLS.....

Nominativo Medico Competente.....

Nominativo dei dirigenti responsabili del cantiere.....

Nominativo dei preposti di cantiere.....

Nominativo addetti emergenza antincendio del cantiere.....

Nominativo addetti emergenza primo soccorso del cantiere.....

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del Dpr 28.12.2000 n. 445, consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia e delle conseguenti responsabilità civili e contrattuali

DICHIARO

sotto la mia personale responsabilità di possedere tutti requisiti di idoneità tecnico professionale previsti dall'allegato XVII del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i, di aver provveduto ad ottemperare a tutti i miei doveri in materia di sicurezza secondo quanto stabilito dal decreto medesimo e di non essere soggetto a provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del d.lgs 81/08

Data

In fede

Timbro e firma

Allegati obbligatori:

- Copia certificato Camera di commercio
- Documento di valutazione dei rischi
- DURC non antecedente ai 3 mesi



FACSIMILE LETTERA CHE IL LAVORATORE AUTONOMO CI DEVE INVIARE

PER LAVORI DI DURATA SUPERIORE A 200 UOMINI GIORNO O IN PRESENZA DI RISCHI PARTICOLARMENTE AGGRAVATI

Facsimile

Dichiarazione sostitutiva di certificazione

Io sottoscritto/a nato/a a..... il..... residente a..... prov. (.....) in via in qualità di lavoratore Autonomo

N° ISCRIZIONE INAIL.....N° ISCRIZ. EDILCASSA/CASSA EDILE.....
 PATITA IVA..... N° ISCRIZIONE INPS.....

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del Dpr 28.12.2000 n. 445, consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia e delle conseguenti responsabilità civili e contrattuali

DICHIARO

sotto la mia personale responsabilità di possedere tutti requisiti di idoneità tecnico professionale previsti dall'allegato XVII del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e smi, di aver provveduto ad ottemperare a tutti i miei doveri in materia di sicurezza secondo quanto stabilito dal decreto medesimo e di non essere soggetto a provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del d.lgs 81/08.

Dichiaro altresì che le macchine, le attrezzature e le opere provvisorie destinate al cantiere risultano in perfetta efficienza e conformi alle normative vigenti e vengono regolarmente manutenzionate.

Per i lavori verranno impiegati i seguenti DPI

Casco Guanti Cinture di sicurezza Occhiali protettivi
 Maschere antipolvere Scarpe antinfortunistiche Tute da lavoro

Data In fede
Timbro e firma

Allegati obbligatori:

- Copia certificato Camera di commercio
- Elenco DPI in dotazione
- Attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria, ove espressamente previsti dal decreto legislativo 81/08
- DURC non antecedente ai 3 mesi

PRIMA DI INIZIARE I LAVORI**Comunica il nome dei coordinatori e lo fa scrivere nel cartello di cantiere****COSA DICE LA LEGGE**

“Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese affidatarie e ai lavoratori autonomi il nominativo dei coordinatori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.”


COMMITTENTE:			
Via		Prov.	
PERMESSO DI COSTRUIRE / DIA:	Prot.	del	
DATA DI INIZIO LAVORI:		DATA FINE LAVORI:	
OGGETTO:			
Via		Prov.	
PROGETTISTA ARCHITETTONICO:	NOME		
Via		Prov.	
PROGETTISTA STRUTTURE:	NOME		
Via		Prov.	
COORDINATORE PER LA SICUREZZA:			
IN FASE DI PROGETTAZIONE:	NOME	Prov.	
IN FASE DI PROGETTAZIONE:	NOME	Prov.	
IMPRESA ESECUTRICE:	NOME.		
Via		Prov.	

...E SE NON LO FACCIO?


Per il committente che trasgredisce alla norma è previsto sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 1.800.

EFFETTUA LA NOTIFICA PRELIMINARE**COSA DICE LA LEGGE**

1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare nei seguenti casi:
 - a) cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea,
 - b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera
 - c) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;
 - d) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.
2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente.
3. La notifica va aggiornata in caso di qualsiasi variazione ai dati richiesti (es.: Nuova impresa, variazione durata lavori, sostituzione coordinatori, ecc).



IN LOMBARDIA LA NOTIFICA SI FA ON-LINE
<http://www.previmpresa.servizirl.it/cantieri/>



PRIMA DI INIZIARE I LAVORI Trasmette i documenti in comune

COSA DICE LA LEGGE

Prima dell'inizio lavori il Committente trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività,

- copia della notifica preliminare
- il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi,
- una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione.

Facsimile

Spett. Le Comune di

Oggetto: Trasmissione documenti ai sensi dell'art. 90 comma 9 lettera c del D.Lgs 81/08

Io sottoscritto/a nato/a a il residente a prov. (.....) in via n. in qualità di Committente dei lavori di cui alla Pratica Edilizia n° del

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del Dpr 28.12.2000 n. 445, consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia e delle conseguenti responsabilità civili e contrattuali

DICHIARO

sotto la mia personale responsabilità di aver verificato l'idoneità tecnico professionale delle imprese che lavoreranno all'interno del cantiere di cui alla pratica sopracitata secondo quanto stabilito dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e smi.

Data In fede
Timbro e firma

Allegati obbligatori:

- Copia notifica preliminare
- Copia del DURC delle imprese e dei lavoratori autonomi impiegati in cantiere

INIZIANO I LAVORI

- ✓ Ho designato (se serve) i Coordinatori...
- ✓ Ho controllato l' idoneità delle imprese e dei lavoratori autonomi
- ✓ Ho trasmesso la Notifica ed i documenti previsti
- ✓ Ho finito il mio lavoro...
- ✓ Ho fatto tutto per bene...

Ora posso dormire sonni tranquilli???

COSA DICE LA LEGGE

1. Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all' adempimento degli obblighi limitatamente all' incarico conferito al responsabile dei lavori.
2. La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l' esecuzione dei lavori, non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell' adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e).

Il committente deve quindi controllare che i coordinatori per la sicurezza abbiano fatto il Piano di sicurezza e coordinamento ed il fascicolo tecnico. Questi documenti (nel casi in cui siano obbligatori) vanno trasmessi alle imprese esecutrici ed ai lavoratori.

...E SE NON LO FACCIO?

Per il Committente che trasgredisce alle norme è previsto l' arresto da due a quattro mesi o con l' ammenda da 1.000 a 4.800 euro.

DURANTE I LAVORI

Il coordinatore per la sicurezza è un professionista di fiducia del Committente. Se il committente non ha più fiducia del suo coordinatore per la sicurezza lo può cambiare in qualsiasi momento.

MA ATTENZIONE DI CHI TI FIDI!

Durante l' esecuzione dei lavori il coordinatore per la sicurezza deve coordinare le imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi controllando che i lavori vengano eseguiti secondo le norme di sicurezza. Il Coordinatore non è un "VIGILANTE" che deve controllare o fare azioni di polizia. È un tecnico che deve verificare che in cantiere tutto funzioni bene e che ognuno faccia il proprio dovere in materia di sicurezza evitando interferenze tra le lavorazioni.

Di cosa devi diffidare...

- Coordinatori per la sicurezza assenti che non si presentano in cantiere.
- Imprese disattente alla sicurezza e che sono disposte a lavorare senza idonee protezioni pur di far prima o risparmiare.
- Imprese che parlano male del coordinatore identificandolo come "un rompiscatole che pretende troppo" o che ti lusingano dicendo che se fai come dicono loro risparmi soldi e lavoro inutile
- Imprese che non forniscono in tempi accettabili i documenti richiesti dalla normativa.
- Imprese che impiegano lavoratori irregolari (pensionati, lavoratori occasionali, ecc).



I SEGNALI DI PERICOLO

COSA DICE LA LEGGE

Il coordinatore in esecuzione segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e 97, comma 1, del D.Lgs 81/08, alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto.

Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;

Se non intervieni sulle segnalazioni del coordinatore Egli è obbligato a segnalarlo all'ASL.

Questa situazione è estremamente scomoda a tutti:

- L'impresa ed il Committente rischiano gravi sanzioni.
- Il coordinatore deve denunciare il suo committente tradendo il rapporto di fiducia proprio della missione professionale.

Cerca una soluzione è la migliore scelta. Se le segnalazioni del coordinatore mettono in risalto situazioni pericolose per i lavoratori anche tu puoi avere gravi responsabilità.

L'impresa esecutrice deve rispettare tutte le norme di sicurezza.

Se ti ha fatto un preventivo doveva aver già valutato tutti i costi.

**LA SICUREZZA COSTA,
MA TU L'HAI GIÀ PAGATA!
LA VITA DI UN UOMO
NON È IN SALDO!**

Ingerenza del committente

Se tutte le scelte progettuali le fai tu come committente e l'impresa senza consultare il coordinatore per la sicurezza e/o la direzione lavori...

Questa situazione è estremamente a rischio

- L'impresa a fine lavori potrebbe presentarti un conto molto salato e che tu non ti aspetti
- Il programma lavori varia senza che nessuno sia informato e quindi paghi un professionista per organizzare un lavoro ma di fatto lo organizzi tu assumendotene tutte le responsabilità
- Il lavoro potrebbe non venire come pensi tu con il rischio di doverlo rifare due volte!

COSA VUOL DIRE

AVERE UN INCIDENTE GRAVE IN CANTIERE

Un incidente grave cambia la vita.

Non solo dal punto di vista morale per i danni che sono arrecati ad un lavoratore o alla sua famiglia.

- Poter essere indagati per Omicidio Colposo o Lesioni Colpose
- Necessità di affrontare un processo (con le conseguenti spese legali)
- Dover pagare le sanzioni previste dalla legge
- Essere condannati penalmente
- Dover rifondere i danni alle parti civili (anche centinaia di migliaia di euro)
- Bloccare i lavori per mesi o anni

IL RESPONSABILE DEI LAVORI

COSA DICE LA LEGGE

1. Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori.
2. La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento dei loro obblighi (arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro il committente o il responsabile dei lavori).

QUINDI IL COMMITTENTE CHE NOMINA IL RESPONSABILE DEI LAVORI, NON INGERISCE NEI LAVORI E VIGILA SERIAMENTE SULL'OPERATO DEI SUOI CONSULENTI PUÒ STARE TRANQUILLO.

FACSIMILE NOMINA RESPONSABILE DEI LAVORI

NOMINA RESPONSABILE DEI LAVORI

Il sottoscritto nato a il residente
 in riferimento ai lavori di secondo
 quanto stabilito dagli art.li del D.Leg.vo 81/2008 art.li 89 comma 1
 lettc) , 90 e 93

Incarica

Il sig. nato a res. a di eseguire
 tutte le attività di "RESPONSABILE DEI LAVORI"


Il sig. che sottoscrive per accettazione questo docu-
 mento, dichiara di possedere tutti i titoli e le capacità tecniche richieste dal
 compito che si assume, dichiara inoltre che ritiene adeguate le risorse ed i
 poteri ricevuti e che comunque si impegna a segnalare e richiedere tempe-
 stivamente per iscritto al Committente tutte le eventuali necessità ulteriori
 che dovessero sopravvenire nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Il sig. allo scopo di consentire al Committente di adempiere agli
 obblighi di cui all'art 93 comma 1 , si impegna a inviare al Committente al-
 meno una volta ogni 30 giorni e comunque immediatamente nel caso fosse
 necessario, una relazione contenente il resoconto di tutte le attività esegui-
 re in ottemperanza agli obblighi del Responsabile di lavoro previste dagli
 art.li 90 e 93 comma 2.

.....

Il Committente

Per accettazione Il Responsabile dei lavori.....



Corso di specializzazione

APPLICAZIONE L.R. LOMBARDIA 12/2005 GESTIONE DEL TERRITORIO

a cura Fondazione De Iure Publico

QUINTA LEZIONE – PARTE A

A) TITOLI ABILITATIVI

In Lombardia possono prospettarsi tre diversi titoli abilitativi previsti nella Parte II, Titolo I Capo 2 e 3, della L.r. 12/2005:

1. PERMESSO DI COSTRUIRE.

Il cittadino deve richiedere il Permesso di costruire al Comune quando intende realizzare interventi edilizi di notevole complessità e rilevanza che comportino la realizzazione di nuovi edifici o la trasformazione di edifici esistenti, con la creazione di nuovi volumi o di nuova superficie per uso abitativo, produttivo, artigianale, commerciale.

Anche i lavori di ristrutturazione incidenti sui volumi preesistenti e sul carico urbanistico rientrano nella categoria per la quale si necessita la relativa concessione, non esistendo allo stato nell'ordinamento alcuna norma di liberalizzazione delle opere di ristrutturazione edilizia.

Sul punto si è pronunciato il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia (Sez. giurisdizionale, 27 ottobre 2002 n. 667) respingendo un ricorso relativamente ad una fattispecie nella quale il soggetto ricorrente in prime cure (e in quella sede vittorioso, ivi appellato) aveva ottenuto l'annullamento di vari provvedimenti a carattere demolitorio emessi

dall'Amministrazione comunale per la riduzione in pristino di manufatti adibiti a copertura ed utilizzati poi, all'interno di un'attività di rivendita all'ingrosso di legname.

Il Collegio riteneva infatti che il privato doveva richiedere il permesso di costruire in quanto aveva totalmente modificato la destinazione dell'immobile da attività agricola a quella commerciale: ciò anche se nel complesso si trattava di un intervento di ristrutturazione edilizia.

Non bisogna però pensare che siano considerate opere macroscopiche solo quelle che fanno riferimento a grandi spazi; in alcuni casi, addirittura la realizzazione di una singola tettoia può costituire una vera e propria costruzione in relazione alle dimensioni ed ai materiali utilizzati e come tale, deve essere soggetta al permesso di costruire (T.A.R. CAMPANIA Napoli, Sez. IV, 21 novembre 2006, n. 10122).

I generali interventi consistenti nella installazione di tettoie o di altre strutture che siano comunque apposte a parti di preesistenti edifici come strutture accessorie di protezione o di riparo di spazi liberi, cioè non compresi entro coperture volumetriche previste in un progetto assentito, possono infatti ritenersi sottratti al regime del permesso di costruire soltanto ove la loro conformazione e le loro ridotte dimensioni rendono evidente

e riconoscibile la loro finalità di arredo o di riparo e protezione (anche da agenti atmosferici) dell'immobile cui accedono.

Tali strutture non possono viceversa ritenersi installabili senza permesso di costruire allorquando le loro dimensioni siano di entità tale da arrecare una visibile alterazione all'edificio o alle parti dello stesso su cui vengono inserite; quando cioè per la loro consistenza dimensionale non possono più ritenersi assorbite, ovvero ricomprese in ragione della accessoria, nell'edificio principale o della parte dello stesso cui accedono.

Il rilascio del permesso di costruire è subordinato a due presupposti:

1. la conformità alla disciplina urbanistica vigente;
2. la localizzazione dell'intervento in un'area urbanizzata.

Secondo una corrente dottrinale (in verità meno accreditata) il permesso di costruire ha natura giuridica di concessione, in quanto si ritiene che lo *ius aedificandi* sia attribuito direttamente dalla P.A.; la dottrina prevalente ritiene invece che lo stesso *ius aedificandi*, con tutti i condizionamenti della pianificazione urbanistica, inerisca pur sempre al diritto di proprietà.

E solo il proprietario e chi ne ha titolo è legittimato alla richiesta del permesso di costruire, a seguito di un contributo di costruzione per l'esecuzione delle opere.

Com'è infatti noto, l'art. 11 DPR 380/01 prevede, al co.1, che il permesso di costruire sia rilasciato al proprietario dell'immobile o a chi ne ha titolo per richiederlo (allo stesso modo l'art. 23 del richiamato testo normativo abilita alla presentazione della dia per l'esecuzione di interventi edili minori il proprietario dell'immobile o chi ne abbia titolo).

L'ampia formula utilizzata dal legislatore induce però a ritenere che la legittimazione ad *aedificandum* non resti circoscritta al solo proprietario, ma si estenda anche ad ogni altro soggetto titolare di un diritto (non importa se reale o personale) che lo legittimi, nei

confronti del proprietario dell'area e, di conseguenza, nei confronti dell'autorità, ad eseguire le previste trasformazioni urbanistico-edilizie del suolo.

Secondo un costante insegnamento della giurisprudenza maturato in sede di interpretazione dell'art. 4 L. 10/77, la proprietà del suolo non è condizione indispensabile per il conseguimento o il rilascio della concessione edilizia, essendo sufficiente che il richiedente abbia titolo per richiederla, e risultando a tal uopo valutabili anche gli atti unilaterali con cui il titolare del bene ha espresso la volontà di mettere il fondo a disposizione di persone determinate (Tar Campania, Napoli, sez. II, 22.09.06 n. 8243).

In considerazione di quanto sopra, la recente giurisprudenza (Consiglio di Stato sez. VI, 16.06.06 n. 3555) ha individuato l'interesse a ricorrere anche in capo a proprietari di immobili posti a confine con l'area interessata..., con ciò riprendendo quanto già indicato da altri giudici amministrativi che riconoscevano una posizione qualificata e differenziata in capo al proprietario di un immobile sito nella zona in cui la costruzione è permessa ed a coloro che si trovano in una situazione di stabile collegamento con la stessa.

Addirittura a tale proposito deve infatti riconoscersi la legittimazione all'impugnazione di una concessione edilizia a coloro che si trovino in una situazione di stabile collegamento con l'area oggetto dell'intervento assentito e che facciano valere un interesse giuridicamente protetto di natura urbanistica o a questo correlato.

In tale contesto si ritiene suscettibile di tutela l'interesse di chi si differenzi, in relazione all'area, dalla collettività dei consociati, anche se cumuli un interesse specificatamente urbanistico ad altro di natura economica-commerciale (Tar Lazio Roma, sez. II, 21.10.05, n. 9336).

È sempre necessario che il progetto dell'opera sia redatto a firma di un professionista abilitato: le competenze professionali sono attribuite agli ingegneri

e agli architetti; l'attività professionale dei geometri, invece, risulta limitata sia per quanto riguarda la possibilità di progettazione di edifici, che devono essere di modeste dimensioni, sia per quanto attiene alla pianificazione urbanistica, essendo riservata solo la suddivisione delle aree in lotti.

Sono soggetti al rilascio del permesso di costruire i seguenti interventi:

1) Gli interventi di nuova costruzione.

Essi comprendono tutti quegli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie della manutenzione o del restauro, compreso l'ampliamento degli edifici esistenti. È subordinata a permesso di costruire la realizzazione di finestre, verande, porticati, insegne, antenne, opere di urbanizzazione, infrastrutture, impianti ricetrasmittenti, prefabbricati, interventi pertinenziali, depositi.

2) Gli interventi di ristrutturazione urbanistica. Questi sono gli interventi più complessi, che riguardano il fabbricato e l'area circostante, modificando l'aspetto edilizio del fabbricato unitamente all'assetto dell'intero comparto nel quale l'immobile si inserisce.

3) Gli interventi di ristrutturazione edilizia. Questi interventi realizzano un organismo edilizio diverso da quello su cui si interviene.

Nella pratica gli interventi più complessi da normare sono gli interventi di ristrutturazione.

L'art. 31 lett. d) L. 457/78 definiva lavori di ristrutturazione edilizia quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.

Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi impianti.

La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha ripetutamente chiarito che il concetto di ristrutturazione edilizia comprende anche la demolizione seguita da fedele ricostruzione del manufatto, purchè tale ricostruzione assicuri la piena conformità di sagoma, di volume, e di superficie tra il vecchio ed il nuovo manufatto, e venga comunque, effettuata in un tempo ragionevolmente prossimo a quello della demolizione.


A tali fini, infatti, la sussistenza di un nuovo carico urbanistico si verifica solo quando un'opera edilizia sia riconoscibile come organismo edilizio nuovo, tale da determinare una soluzione di continuità tra la precedente situazione materiale ed il nuovo edificio.

Il permesso di costruire è obbligatorio qualora via sia mutamento della destinazione d'uso del manufatto che implichi variazione degli standard urbanistici; il mutamento d'uso meramente funzionale invece, ossia realizzato senza opere o con opere di modesta entità, non è soggetto ad alcun provvedimento sindacale abilitativo.

Un argomento strettamente connesso al Permesso di costruire è quello che fa capo al silenzio da parte della P.A. in relazione alla presentazione della richiesta di permesso a costruire.

A seguito della presentazione, il dirigente del servizio ha un termine perentorio (60 giorni) per il rilascio del provvedimento; decorso inutilmente tale termine, la domanda si intende rifiutata con la possibilità di impugnare il silenzio rifiuto richiedendo l'eventuale risarcimento del danno.

Recenti sentenze giurisprudenziali hanno inteso che l'espressione "decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento" si riferisca alla decorrenza oggettiva del termine stesso, senza che possa attribuirsi alcuna rilevanza, quanto al suo decorso, al fatto che il procedimento sia ancora pendente e che la P.A. non sia restata inerte ma abbia disposto ulteriori adempimenti istruttori. In altre parole, la locuzione "inutile decorso" starebbe a significare mancata



adozione del provvedimento conclusivo nel termine assegnato.

In alternativa comunque il richiedente può iniziare la fase sostitutiva domandando l'intervento della Regione, dopo aver diffidato il dirigente a pronunciarsi; proprio ai sensi dell'art. 20 DPR 6.6.01 n. 380 "decorso inutilmente il successivo termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto".

Ricevuta la richiesta di intervento sostitutivo, il competente organo regionale deve nominare un commissario ad acta che provvede entro sessanta giorni; l'atto di nomina conferisce formalmente al commissario i poteri di amministrazione attiva; il funzionario deve acclarare la legittimità della richiesta sottoposta al suo esame, rispettando le norme sul procedimento di rilascio del permesso di costruire.

In ordine al potere di istruzione del commissario, questo deve provvedere al rilascio del permesso di costruire sulla base delle acquisizioni istruttorie già compiute dalla P.A. senza alcuna necessità di rinnovare il procedimento.

La circostanza che il Commissario ad acta abbia provveduto al rilascio del permesso di costruire decorso il termine a lui assegnato, non ne fa venir meno il potere a provvedere, trattandosi di termine previsto a tutela dell'interessato al rilascio della concessione e non degli organi di Amministrazione attiva del Comune che il Commissario è chiamato a sostituire (ved. la già citata sent. del Cons. Stato n. 3555/06).

La P.A. può comunque censurare il provvedimento commissariale solo attraverso i rimedi giurisdizionali che consentano l'annullamento del provvedimento amministrativo illegittimo.

Occorre infatti rilevare che il silenzio può anche assumere rilievo penale: il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio commette il reato di omissione di atti di ufficio se non adempie dopo che sia pervenuta una rituale diffida da parte di chi ne ha interesse e sia decorso il termine di trenta giorni.

2. DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ

Rispetto alla disciplina nazionale, è l'art. 41 L.R. Lombardia 12/05 ad indicare che chi ha titolo per presentare istanza di permesso di costruire ha facoltà, alternativamente e per gli stessi interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia, ad inoltrare al Comune DIA, mentre l'art. 42, riprendendo l'art. 23 TUE, contiene la disciplina della denuncia.

Il legislatore regionale stabilisce che la DIA è completamente alternativa rispetto al permesso di costruire, ed è lasciato all'interessato (ad eccezione degli interventi edificatori nelle aree destinate all'agricoltura) la scelta tra i due istituti.

Il TUE limita invece la concessione ad alcuni interventi edilizi: è espressamente indicato che gli interventi edilizi realizzabili mediante denuncia di inizio attività sono individuati in via residuale rispetto alle categorie espressamente previste e sottoposte a permesso di costruire, eventualmente integrate dalle ulteriori ipotesi fissate dalle singole Regioni.

L'alternatività dell'istituto è comunque oggi confermata a livello regionale sia dalla disciplina relativa al contributo di costruzione (disciplinato dall'art. 44 e ss. L.R. 12/05), sia da quella relativa alle varianti a permessi di costruire già rilasciati che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non cambino le destinazioni d'uso e la categoria edilizia, che non alterino sostanzialmente i prospetti e non violino le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire che sono soggette a dia.

Inoltre, l'alternatività tra permesso di costruire e dia è ora consacrata dalla previsione contenuta nel comma 6 dell'art. 42 (comma introdotto con la L.R. 4/08) nel quale viene disposto testualmente che *"i lavori oggetto di denuncia di inizio attività devono essere iniziati entro un anno dalla data di efficacia della denuncia stessa ed ultimati entro tre anni dall'inizio dei lavori. La realizzazione della parte di inter-*

vento non ultimata nel predetto termine è subordinata a nuova denuncia. L'interessato è tenuto a comunicare immediatamente al comune la data di inizio e di ultimazione dei lavori, secondo le modalità indicate nel regolamento edilizio": il legislatore regionale, con tale previsione, ha inteso pertanto equiparare definitivamente i due titoli abilitativi anche in ordine alla durata di validità degli stessi.

Per motivi di semplicità, la giurisprudenza ha comunque preferito tenere distinti i casi per cui il soggetto sceglie la Dia anziché il permesso di costruire: ossia gli interventi edilizi minori tra cui le ristrutturazioni edilizie rappresentano la categoria per eccellenza.

Sono ristrutturazioni minori quelle che determinano una semplice modifica dell'ordine in cui sono disposte le diverse parti che compongono la costruzione addirittura se, pur risultando complessivamente innovata, questa conserva la sua iniziale consistenza urbanistica.

Sono sempre realizzabili interventi di ristrutturazione edilizia che comportino integrazioni funzionali o strutturali dell'edificio esistente con incrementi limitati di superficie e di volume.

Le modifiche del volume possono pertanto consistere in diminuzioni o trasformazioni dei volumi preesistenti ed in incrementi volumetrici modesti (tali da non configurare apprezzabili aumenti di volumetria) poiché, qualora si ammettesse la possibilità di un sostanziale ampliamento dell'edificio, verrebbe meno la linea di distinzione tra ristrutturazione edilizia e nuova costruzione (CASSAZIONE PENALE Sez. III, 6 dicembre 2006 n. 1463).

Attenzione però: non può farsi rientrare nella fattispecie di ristrutturazione edilizia un intervento in cui la parte dell'opera muraria ancora insistente non consentirebbe, in realtà, la sicura individuazione dei connotati essenziali del manufatto originario e, quindi, la sua fedele ricostruzione.

A tal proposito deve condividersi l'orientamento giurisprudenziale secondo


il quale la ricostruzione di ruderi va considerata, a tutti gli effetti, realizzazione di una nuova costruzione, in quanto non equiparabile alla ristrutturazione edilizia (per simile attività deve essere richiesto apposito permesso di costruzione, non essendo possibile far ricorso alla denuncia di inizio attività, ai sensi dell'art. 1 co.6 L 443/01).

Importante è una recente pronuncia del Consiglio di Stato che, sentenziando in merito ad un ricorso promosso da soggetti interessati all'annullamento della DIA della quale si asseriva l'illegittimità del rilascio, stabiliva che non è ammissibile che per l'esecuzione di un intervento di ricostruzione di un rudere ormai ridotto ad una mera e poco visibile traccia muraria nel terreno, si possa procedere con semplice DIA; invero, tale intervento edilizio non è riconducibile alla categoria della ristrutturazione edilizia, bensì alla fattispecie della nuova edificazione e, pertanto, da assoggettarsi alla concessione edilizia ovvero permesso di costruire (Consiglio di Stato, sez. V, 15.09.06 n. 5375).

Alla luce di recenti interventi legislativi, si è reso possibile realizzare attraverso la presentazione di una semplice denuncia di inizio attività una serie d'interventi edilizi e, a determinate condizioni, anche ulteriori e più significativi interventi edilizi (Super d.i.a.).

Invero, il proprietario dell'immobile, ovvero colui il quale abbia titolo di presentare la denuncia di inizio attività, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, deve provvedere alla presentazione all'ufficio tecnico, dell'amministrazione comunale competente, l'apposita denuncia. Quest'ultima deve essere corredata dall'allegazione di una relazione dettagliata, sottoscritta da un progettista abilitato.

È necessario il contestuale deposito della documentazione e degli elaborati progettuali, che asseverino la conformità delle opere da realizzare, con gli strumenti urbanistici approvati, i quali non dovranno essere in contrasto con quelli adottati



ed i relativi regolamenti edilizi vigenti, senza dimenticare il rispetto delle norme di sicurezza e delle disposizioni in materia di igiene e sanità.

Il soggetto responsabile dell'ufficio tecnico competente del Comune deve verificare, scrupolosamente, entro il termine di trenta giorni, la regolarità della denuncia depositata e qualora riscontrasse l'assenza di una o più condizioni prestabilite, notificherà al soggetto interessato l'ordine inibitorio motivato di non effettuare gli interventi di ristrutturazione edilizi: decorso inutilmente il termine di trenta giorni il proprietario dell'immobile interessato potrà iniziare i lavori denunciati.

Come sopra indicato, la DIA è sottoposta a contributo di costruzione da parte del legislatore regionale che deve fissare anche le modalità ed i termini di pagamento dello stesso; il pagamento degli oneri concessori relativi a lavori soggetti alla Dia di fatto equivalgono a quelli previsti per il Permesso a costruire.

In Lombardia se sono dovuti costi di costruzione, il relativo calcolo è allegato alla denuncia e il pagamento è effettuato con le modalità previste dalle vigenti normative, fatta salva la possibilità per il Comune di richiedere le eventuali integrazioni, e comunque deve essere fatto nei trenta giorni successivi alla presentazione della denuncia di inizio attività.

La L.R. 12/2005 prevede che il pagamento vada effettuato prima dell'inizio dei lavori; pertanto, la normativa non può essere interpretata nel senso che il termine entro il quale deve avvenire il pagamento dei contributi coincida col decorso dei trenta giorni dalla presentazione della DIA.

La denuncia di inizio attività è presentata dal richiedente alla P.A. al fine di poter eseguire determinate opere; il progettista ha la responsabilità di asseverare la conformità delle opere alle disposizioni di piano o di regolamento edilizio ed al rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie e la eventuali false certificazioni acquistano rilevanza pena-

le, realizzando il reato previsto dall'art. 481 cp che sanziona la falsità ideologica in certificato.

Ove il dirigente comunale o il responsabile dell'ufficio rilevi la mancanza dei requisiti di legge deve procedere a notificare un provvedimento motivato contenente l'accertamento delle irregolarità riscontrate con il quale si inibisce l'intervento nel termine perentorio di 30 gg. dalla presentazione della dia.

La dottrina indica che il silenzio equivale ad accoglimento dell'istanza, di diverso orientamento è la giurisprudenza che ritiene, in accordo con una recente pronuncia, che sulla Dia non si formi alcun silenzio-assenso.

Ciò perché, nonostante le modifiche introdotte alla L. n. 241/90 dalla L.15/05 (segnatamente con l'aggiunta del co.2-bis nell'art. 21) e dalla L.80/05, tra i due istituti esiste tuttora una diversità di fondo, consistente nel dato normativo per cui nella DIA, a differenza che nel silenzio-assenso, non è possibile alcun esercizio espresso del potere autorizzatorio da parte dell'amministrazione.

In giurisprudenza, difatti, persistono allo stato diversi orientamenti in merito alla qualificazione giuridica della DIA in materia edilizia.

Secondo un primo orientamento (Consiglio di Stato, sez. IV, 22.07.2005, n. 3916; TAR Campania, Napoli, Sez. IV, 27.03.06, n. 3200) la Dia prevista dall'art. 23 del D.P.R. 380/01 è un atto di parte, che consente al privato di realizzare un determinato intervento edilizio a seguito dell'inutile decorso di un termine di trenta giorni, cui è legato, a pena di decadenza, il potere della P.A. di verificare l'esistenza dei presupposti per il ricorso alla dia ed il connesso potere di inibire l'esecuzione di tale intervento.

Pertanto la dia, secondo questo orientamento, deve essere qualificata come una mera dichiarazione del privato alla quale, in presenza delle condizioni previste dalla legge, l'ordinamento riconosce effetti tipici corrispondenti a quelli propri del permesso di costruire, ossia l'abilitazio-

ne all'esecuzione dell'intervento edilizio progettato, e quindi, stante l'assenza di un provvedimento autorizzatorio, la Dia non è soggetta ad impugnazione da parte dei terzi né ad annullamento d'ufficio da parte della P.A.

Secondo un diverso orientamento (TAR Campania, Napoli, sez. VII, 29.06.06, n. 7221), a seguito della presentazione della dia, si forma un titolo abilitativo, i cui elementi strutturali sono identificabili nella denuncia di inizio attività, nell'affermazione del progettista, negli eventuali ulteriori atti di assenso e nel decorso del termine di 30 giorni senza che il Comune abbia inibito l'attività. Secondo tale ricostruzione, l'art. 23 del D.P.R. 380/01 disciplina una fattispecie a formazione progressiva, nella quale per effetto di una serie successiva di atti e fatti giuridici si forma un vero e proprio titolo abilitativo, e quindi, laddove il titolo risulti viziato, deve ritenersi pienamente ammissibile un intervento in autotutela da parte della P.A. (TAR Campania, Napoli, sez. VII, 20.06.2007, n. 8951).

In questo senso, infatti, la Dia non è un'istanza di parte, che dà vita ad un procedimento destinato a concludersi con un provvedimento autorizzatorio, tanto è vero che ad essa non si applica la comunicazione prevista dall'art. 10-bis L.241/90 (TAR Lombardia, Milano, ord. 07.09.05, n. 2152).

Va condivisa perciò quella opinione secondo la quale nel caso di DIA si ravvisa non il rilascio di un atto di assenso, ma solo l'esercizio di una funzione di controllo (TAR Lombardia, sez. II, Sent. 3819 del 17.10.05).

Qualora non siano state rispettate le disposizioni vigenti, l'amministrazione deve notificare all'interessato il divieto di prosecuzione dell'attività e dei suoi effetti.

La P.A. gestisce inoltre il potere sanzionatorio che, in teoria, non è soggetto a termini di decadenza, ma ai limiti di esercizio in rapporto all'interesse dell'amministrazione riferito al tempo trascorso

CAODURO®

DAL 1951 COPERTURE IN MATERIALE PLASTICO

“ECOLOGY”®

IL NUOVO SISTEMA DI ILLUMINAZIONE
E VENTILAZIONE NATURALE A COSTO ZERO



CAODURO® s.p.a
CAVAZZALE - VICENZA
info@caoduro.it - www.caoduro.it

dall'abuso; in sede edilizia, relativamente alle attività che possono essere intraprese a seguito di semplice denuncia legittimante, è sempre possibile da parte della P.A. l'attività di accertamento.

Rileva a questo proposito una recente pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 1885 del 19 aprile 2006) relativamente all'irrogazione di sanzioni da parte della P.A. oltre i termini temporali prescritti.

Nel caso di specie i proprietari di un'area avevano avviato i lavori per l'ampliamento di un impianto di distribuzione gpl e successivamente i giudici disponevano il sequestro preventivo del cantiere per il reato di esecuzione di lavori in assenza di titolo abilitativo.

I proprietari proponevano allora ricorso sottolineando che il Comune aveva chiesto una integrazione alla documentazione presentata insieme con la Dia, ma oltre i 30 giorni previsti (art. 23 DPR. 380/2001); d'altra parte però i proprietari, al momento del sequestro da parte del giudice, non avevano ancora prodotto i documenti richiesti.

I giudici della Cassazione ricostruivano la vicenda affermando che i lavori erano iniziati 30 giorni dopo la presentazione della Dia e che il Comune, entro i trenta giorni, non aveva effettuato rilievi né aveva ordinato di non effettuare i lavori. Si era quindi formato il titolo abilitativo in capo ai proprietari.

Tuttavia, osservavano i giudici, benché sia scaduto il termine relativo alla Dia, il Comune può sempre esercitare i propri poteri di autotutela e sanzionatori, ordinando ad esempio la sospensione dei lavori ai sensi dell'art. 27, comma 3, del DPR 380/2001.

Sul tema del legittimo affidamento, ci si deve soffermare per precisare che esso non può dirsi ingenerato allorché l'annullamento d'ufficio intervenga a breve distanza di tempo dal rilascio del titolo illegittimo ovvero perché i lavori sono appena iniziati o non sono ancora completati: in tal caso la giurisprudenza non ritiene necessaria una penetran-

te motivazione sull'interesse pubblico all'annullamento, né una comparazione di tale interesse con l'interesse privato sacrificato.

In tali casi l'interesse pubblico all'annullamento è in re ipsa, come nei casi in cui il titolo edilizio sia stato rilasciato in virtù di una falsa rappresentazione dello stato dei luoghi imputabile al richiedente del titolo stesso.

Né bastano previsioni urbanistiche sopravvenute a quelle precedentemente vigenti e fondanti titoli abilitativi di interventi edilizi (ormai rilasciati ed efficaci) a scalfire la legittimità dei provvedimenti medesimi (il piano urbanistico sopravvenuto non può avere attitudine ad interferire, fino ad eliderle, con le aspettative edificatorie affidate ad un titolo edilizio già formatosi), ma è necessaria una penetrante e approfondita motivazione afferente un importante ed irrinunciabile pubblico interesse perché possa procedersi a regolare annullamento in autotutela.

D'altra parte, è altrettanto rilevante, e probabilmente più conforme al noto dovere della P.A. di operare secondo criteri ben definiti, una consolidata giurisprudenza amministrativa secondo la quale in tema di annullamento di titoli edilizi, ogniquale volta la posizione del destinatario del titolo abilitativo si sia consolidata, suscitando un affidamento sulla legittimità del titolo stesso, l'esercizio del potere di autotutela è subordinato alla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale all'annullamento, diverso da quello al mero ripristino della legalità violata e comunque prevalente sull'interesse del privato alla conservazione del titolo legittimo.

È questa la motivazione adottata da un Collegio campano a sostegno dell'accoglimento delle censure mosse dal ricorrente il quale, dopo aver inoltrato una DIA per l'esecuzione di un intervento edilizio di demolizione e ricostruzione (previo il rilascio dei vari nullaosta da parte delle competenti autorità preposte alla tutela dei vincoli gravanti sul fondo interessa-

to dalle opere) si è visto recapitare una diffida a non procedere alla realizzazione delle opere, ben oltre i trenta giorni nei quali l'amministrazione teoricamente potrebbe pronunciarsi per bocca del dirigente e, pertanto, ad intervento edilizio già iniziato.

In questo caso ricorda infatti il TAR che si può ritenere ingenerato nel ricorrente un legittimo affidamento perché l'annullamento del titolo edilizio è intervenuto a grossa distanza dalla sua formazione (TAR Campania, Napoli, sez. II, Sent. 11.7.06 n. 7391).

A conclusione dell'argomento "interesse ad agire (anche processuale) di un soggetto" è di fondamentale importanza operare una distinzione tra il rapporto denunciante-Amministrazione e quello che riguarda i controinteressati all'intervento. Tale distinzione opera anche sul piano delle tutele di cui i due rapporti usufruiscono.

Nel rapporto tra denunciante ed Amministrazione, mentre il primo può contestare l'esercizio del potere inibitorio da parte della seconda, colui che si oppone all'intervento resta invece estraneo all'esercizio del suddetto potere perché la norma sulla DIA non prende (ancora) formalmente in considerazione la sua posizione per qualificarla in senso legittimante; sicché a questo rimane precluso l'opporvi, in sede di giurisdizione amministrativa, all'attività del denunciante.

Tuttavia, una volta decorso il termine ex art. 23 DPR 380/01 senza l'esercizio del potere inibitorio, colui che si oppone all'intervento sarà legittimato a chiedere all'amministrazione di porre in essere i provvedimenti sanzionatori previsti, facendo ricorso, in caso di inerzia, alla procedura del silenzio.

Tale procedura avrà quindi ad oggetto non il potere inibitorio della P.A. dal quale quest'ultima è decaduta per mancato esercizio nel termine perentorio stabilito dalla legge (TAR Campania, Napoli, sez. II, 27.07.05, n. 8707), bensì il potere sanzionatorio.

La tutela giurisdizionale del controinteressato all'intervento viene, dunque, ragionevolmente assicurata con lo strumento del silenzio, né si può obiettare argomentando dallo slittamento del tempo in cui tale controinteressato può agire alla scadenza del termine per l'esercizio del potere inibitorio, attesa la brevità di tale termine (TAR Lombardia, Milano, sez. II, Sent. 3819 del 17.10.05).

Occorre ora indicare i presupposti essenziali della DIA che sono quelli in carenza dei quali la denuncia è priva di effetti e cioè:


- non c'è la relazione o la firma o mancano gli elaborati o altri documenti previsti;
- i piani attuativi e gli strumenti urbanistici diversi non sono detagliati (art. 1, comma 6, lett. c, d L. 443/2001);
- i nulla-osta relativi ai diversi vincoli non ci sono o sono sfavorevoli (comma 8-9-10 art. 1 stessa Legge).

D'altra parte, in presenza dei presupposti essenziali (cioè di una DIA apparentemente completa e corretta), il competente ufficio comunale dovrà verificare se manca una o più delle condizioni necessarie previste. Se cioè siano presenti irregolarità quali ad es. la non corretta classificazione dell'intervento o la sua non ammissibilità da parte del P.R.G. vigente.

È importante il richiamo della legge all'obbligo di motivare il provvedimento (vedi L. n. 241/1990) da parte dal Comune perché mette il privato in condizione di integrare, modificare e anche di presentare una nuova denuncia, se possibile.

3. SUPER DIA

Con la Legge 443/2001 (legge Lunardi o legge obiettivo), ora modificata con l'art. 136 Testo Unico in materia edilizia (che ha abrogato l'art. 4 del D.L. 5



ottobre 1993 n. 398), nasce la Super DIA che consente di realizzare taluni interventi attraverso la denuncia di inizio attività anziché mediante il permesso di costruire.

La legge concede la possibilità di realizzare interventi rilevanti, senza adeguati controlli preventivi e successivi: la super dia è una procedura che consente in tempi brevi la realizzazione di interventi edilizi, superando la precedente disciplina che prevedeva l'obbligo, per chi doveva intraprendere questi lavori, di chiedere autorizzazioni e nulla osta alla amministrazioni competenti con lungaggini burocratiche che è facile immaginare.

Il processo di semplificazione è cominciato con la Legge 23 dicembre 1996 n. 662 che all'art. 2, co. 60 che sostituisce l'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, relativa alle "procedure per il rilascio della concessione edilizia"; tale disposizione introduce una semplificazione delle procedure relative alle opere manutentive di minore impatto edilizio, per mezzo dell'istituto della Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) che consente all'impresa di agire senza che il Comune dia il proprio esplicito assenso mediante l'emissione di un provvedimento.

Queste opere sono:

- Opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo;
- Opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti consistenti in rampe o ascensori esterni ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
- Recinzioni, muri di cinta e cancellate;
- Aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetria;
- Opere interne di singole unità immobiliari che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile e, limitatamente

agli immobili compresi nelle zone omogenee A (zone per insediamenti storici) di cui all'Art. 2 del D.M. LL.PP. 2.4.68, n. 1444 non modifichino le destinazioni d'uso;

- Impianti tecnologici che si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni, a seguito della revisione o installazione di impianti tecnologici;
- Varianti a concessioni edilizie già rilasciate che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterino la sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute nella concessione edilizia;
- Parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato;
- interventi di edilizia minori, di cui all'art. 4, co.7 DL 05.10.93 n. 398 - L. 04.12.93 n. 493 - L. 23.12.96 n. 662, già soggetti a dia;
- le ristrutturazioni edilizie comprensive della demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma.

È previsto inoltre che:

1. resta l'obbligo di versare il contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione ed al costo di costruzione;
2. la realizzazione di interventi su immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale (precedentemente esclusa mediante dia dal co. 8 art. 4 dl 398/93, che infatti è abrogato) è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dal TU;
3. se l'immobile oggetto dell'intervento è sottoposto ad un vincolo al cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa Amministrazione comunale, il termine di trenta giorni per la presentazione della Dia decorre dal rilascio del relativo atto di assenso;

4. se l'immobile oggetto dell'intervento è sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di deroga, alla stessa amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla denuncia, il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli artt. 14, 14-bis, 14-ter, 14 quater della L. 241/90. Il termine di trenta giorni per la presentazione della DIA decorre dall'esito della conferenza.

In tutti questi casi la presentazione della super Dia va fatta entro 30 giorni dall'inizio dei lavori; se nel termine di 30 giorni dal deposito dell'istanza viene riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, il Sindaco notifica agli interessati l'ordine motivato di non effettuare le previste trasformazioni e, nei casi di false attestazioni dei professionisti abilitati, ne dà contestuale notizia all'Autorità Giudiziaria ed al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, se invece l'amministrazione lascia trascorrere questo termine senza alcuna comunicazione l'autorizzazione si intende accordata e la D.I.A. ha validità di tre anni.

L'interessato ha l'obbligo di comunicare la data di ultimazione dei lavori allegando alla comunicazione il certificato di collaudo finale con il quale il progettista attesta la conformità dell'opera al progetto.

In seguito a questa legge, la regione Toscana con la Legge regionale del 14 ottobre 1999 n. 52, la regione Lombardia con la Legge regionale 19 novembre 1999 n. 22 (abrogata dall'art. 104 della L.R. 12/2005) e la regione Campania con la Legge regionale 29 novembre 2001 n. 19 hanno esteso la superDIA, così come prevista dalla 662/96, praticamente a tutti gli interventi edilizi comprese le ricostruzioni e le ristrutturazioni.

Con particolare riferimento alla dia e alla super-Dia, giova rilevare lo stretto rapporto che lega entrambe anche se in termini antitetici: la dia semplice e la su-

perdia rispondono a due logiche di fondo tra esse divergenti.

La DIA semplice è il titolo originario e prioritario per gli interventi edilizi minori.


La superDIA, invece, ha per oggetto interventi edilizi maggiori tra i quali sono ricompresi gli interventi di demolizione accompagnati da ricostruzione del manufatto edilizio con stesso volume e sagoma, per i quali il regime di fondo è quello del permesso di costruire: l'interessato ha la facoltà di utilizzare il procedimento della DIA, in luogo del permesso di costruire, ma in tale caso il regime giuridico sostanziale rimane quello del permesso di costruire.

L'istituto della DIA limita la tutela giurisdizionale del privato; egli non può esperire i rimedi dei ricorsi di giustizia amministrativa sul silenzio tenuto dalla p.a. in merito alla domanda presentata da chi intende eseguire l'attività. Se l'amministrazione è silente nei trenta giorni successivi alla presentazione della dia, il terzo può attivare un giudizio di cognizione tendente ad accertare l'insussistenza dei requisiti di legge.

La DIA è un'autocertificazione da presentare al Comune di residenza almeno trenta giorni prima dell'inizio effettivo dei lavori. Fino a tutto il 2001, essa valeva soltanto per alcuni interventi edilizi "minori", ora si applica a uno spettro di interventi molto più ampio.

L'elenco dei lavori che, secondo la nuova legge, la SuperDIA autorizza, è molto più corposo che in passato. Esso include, tra l'altro: ristrutturazioni edilizie (comprese la demolizione seguita da ricostruzione, se l'edificio costruito corrisponde a quello demolito per sagoma e volumetria), interventi minori e anche nuove costruzioni, ove siano compatibili con i piani attuativi o i piani regolatori.

Poiché dunque, il T.U.E prevede due sole modalità di abilitazione per i soggetti che vogliono avviare le attività di trasformazione del territorio che non rientrano nell'attività edilizia libera: la denuncia di inizio di attività (Dia) che riguarda la



realizzazione degli interventi edilizi minori e, a determinate condizioni, anche alcuni interventi edilizi più significativi (SuperDia), e il permesso di costruire (già concessione edilizia) che consente gli interventi di maggiore impatto edilizio - costituendo dette modalità nuovo "principio" dell'urbanistica -, devono ritenersi eliminate le altre "autorizzazioni edilizie", previste, tra gli altri, dall'art. 6 l. reg. Campania n. 19 del 28 novembre 2001 (recante specifiche norme in materia di parcheggi pertinenziali, che aveva considerevolmente ampliato - rispetto alla l. n. 122 del 1989, c.d. Legge Tognoli - i casi nei quali era possibile in detta Regione realizzare parcheggi pertinenziali). (T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 18 gennaio 2005, n. 172).

La cosiddetta SuperDIA era già stata applicata a livello regionale da Toscana e Lombardia, provocando vivaci discussioni in quanto le Regioni non avrebbero il potere di approvare una legge di questo genere. Con l'approvazione della legge 443, ovviamente, la questione viene a cadere.

Ai sensi del nuovo Testo Unico dell'Edilizia gli unici titoli abilitativi per l'esecuzione di interventi di demolizione nel campo dell'edilizia privata sono il Permesso di Costruire e la Denuncia di Inizio Attività edilizia (DIA).

Esistono tuttavia, alcune tipologie di lavori di demolizione, detti interventi semplici, che non richiedono alcun procedimento abilitativo; tra queste tipologie di lavori si trovano le demolizioni di tramezzi interni, pavimenti, l'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe od ascensori, ovvero di opere di demolizione che non alterino la sagoma del manufatto.

Il Permesso di Costruire viene rilasciato dal Comune a seguito di specifica richiesta; la D.I.A. non prevede il rilascio di un atto formale da parte della Pubblica Amministrazione ma consente di eseguire direttamente le opere dopo 30 giorni dalla presentazione della denuncia accompagnata da una relazione dettagliata

firmata da un professionista abilitato e corredata da opportuni elaborati tecnici e progettuali.

Contributo di Costruzione

Il contributo di costruzione disciplinato dall'art. 43 e ss. L.R. Lombardia 12/05, è un quantum dovuto in caso di costruzione di nuove opere; esso è composto da due voci (gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria - il costo di costruzione) che chi decide di edificare è tenuto a pagare entro il termine di 30 giorni dalla data di emissione del permesso di costruire, o nel momento in cui presenta la Dia.

La L.R. 12/05 disciplina il contributo a seguito del premezzo di costruire e alla DIA e ciò perché, come è già stato detto, la Regione disciplina indifferentemente l'alternatività tra i due istituti.

L'articolo 48, comma 2, della legge regionale n. 12 del 2005, dispone che il costo di costruzione degli edifici residenziali, ai fini del calcolo della relativa quota del contributo di costruzione, sia determinato periodicamente dalle Regioni, con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, definiti dalle stesse regioni a norma dell'articolo 4, primo comma, lettera g), della legge n. 457 del 1978.

Le predette norme stabiliscono altresì che nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente, ed autonomamente (dai comuni), in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

Per quanto riguarda gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, è previsto che siano i Comuni a determinare il contributo necessario che ogni tre anni viene aggiornato in relazione al Piano dei servizi (a cui integralmente si rimanda).

Gli oneri di urbanizzazione sono calcolati con riferimento alle opere di urbanizzazione aumentati delle spese generali di realizzazione e l'importo esatto dovuto è strettamente connesso al tipo di intervento che si intende realizzare (nuova costruzione o ristrutturazione edilizia).

Il costo di costruzione è il secondo elemento di cui si compone il contributo; esso si caratterizza per la natura di imposta in quanto va a gravare chi beneficia dei servizi, in modo proporzionale al tipo di opera.

In altre parole, per quel che riguarda il costo di costruzione, il riferimento non è più, come per gli oneri, al concetto di maggior carico insediativo e all'impegno finanziario che il Comune deve sostenere per rispondere al maggior carico insediativo determinato dagli interventi con le necessarie urbanizzazioni e infrastrutture, ma all'entità dell'intervento misurata sulla base dei suoi costi.

È la Giunta Regionale a determinare il costo di costruzione e la quota da applicare al singolo intervento che può variare tra il 5 e il 20% a seconda del tipo dell'opera.

Il contributo per oneri di urbanizzazione è un corrispettivo di diritto pubblico, di natura non tributaria, posto a carico del costruttore a titolo di partecipazione ai costi delle opere di urbanizzazione in proporzione all'insieme dei benefici che la nuova costruzione ne ritrae, cosicché il tipo di uso offre la giustificazione giuridica all'*an debeat*, mentre le modalità concrete dell'uso danno la ragione del *quantum*.

Il presupposto imponible per il pagamento dei contributi di urbanizzazione va ravvisato nella domanda di una maggiore dotazione di servizi (rete viaria, fognature, ecc.) nell'area di riferimento, che sia indotta dalla destinazione d'uso concretamente impressa all'alloggio, in quanto una diversa utilizzazione rispetto a quella stabilita nell'originario titolo abilitativo può determinare una variazione quantitativa e qualitativa del carico urbanistico.

Nel caso di modificazione della destinazione d'uso cui si correla un maggior carico urbanistico, è integrato il presupposto che giustifica l'imposizione al titolare del pagamento della differenza tra gli oneri di urbanizzazione dovuti per la destinazione originaria e quelli, se più elevati, dovuti per la nuova destinazione impressa: il mutamento è rilevante allorché sussiste un passaggio tra due categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico, qualificate sotto il profilo della differenza del regime contributivo in ragione di diversi carichi urbanistici, cosicché la circostanza che le modifiche di destinazione d'uso senza opere non sono soggette a preventiva concessione o autorizzazione sindacale non comporta *ipso jure* l'esenzione dagli oneri di urbanizzazione e quindi la gratuità dell'operazione.

Dunque, l'intervento edilizio espletabile senza il previo rilascio di un titolo abilitativo oneroso, non esonera *ipso jure* dalla necessità di pagamento degli oneri di urbanizzazione.

“Nella specie il mutamento di destinazione - da residenziale a direzionale - è riconducibile ad una classe diversa e più onerosa della precedente tale che, se la concessione fosse stata richiesta fin dall'origine per la nuova destinazione, avrebbe comportato un diverso e meno favorevole regime contributivo urbanistico: ai fini del calcolo dei cd. standard, uno studio per l'attività professionale di dottore commercialista assume la consistenza di un distinto ed autonomo centro d'attrazione, non riconducibile alle esigenze di normale vivibilità delle zone residenziali, ed è pertanto fonte di un maggiore carico urbanistico”.

In questo senso si è significativamente espresso il T.A.R. lombardo (TAR Lombardia-Brescia, sentenza 10.03.2005 n. 145) nel giudicare (con sentenza meramente dichiarativa) della debenza (in tal caso, riconosciuta sussistente) degli oneri di urbanizzazione in una fattispecie di mutamento d'uso c.d. funzionale, ovvero senza opere, con la quale veniva impressa la nuova destinazione direzionale ad un preesistente immobile ad uso abitativo.



Pur non recentissima, la sentenza di colloca utilmente nel solco della giurisprudenza che collega la necessità di pagamento degli oneri non al titolo autorizzatorio bensì all'effettiva sussistenza di un maggiore carico urbanistico, il quale si evince dalla "attrattività" dell'uso cui il bene è adibito rispetto alle esigenze della collettività, di guisa che solo ove vi sia un aumento della medesima si palesano i presupposti della richiesta di pagamento da parte dell'amministrazione locale.

Il rilascio del permesso di costruire o della Dia è subordinato dunque al pagamento di un contributo pari alle spese di urbanizzazione e al costo di costruzione, come precisa l'art. 16 T.U.E. che abroga l'art. 3 L. 10/97, e come espressamente richiamato dall'art. 43 L.R. 12/2005.

Le opere di urbanizzazione sono classificate in primarie, es: strade residenziali, spazi di sosta, parcheggi, fognature, e secondarie, es: scuole materne, sili nido, mercati di quartiere.

L'incidenza degli oneri di urbanizzazione - ossia dei costi necessari per dotare l'area delle infrastrutture - è stabilita dal Comune con delibera in modo preventivo per tutto il territorio comunale, sulla base delle tabelle parametriche fissate dalla Regione per classi di Comuni.

È obbligato al pagamento dei contributi chi ha titolo al rilascio del permesso di costruire o alla DIA, anche se sempre il richiedente può impegnarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del corrispettivo globalmente dovuto: un indirizzo giurisprudenziale afferma che tale diritto sussiste addirittura anche in carenza di un preventivo accordo con il Comune.

In tale ipotesi, qualora il Comune non accolga la richiesta del ricorrente o la accolga solo in parte, sarà ammessa azione di restituzione presso il G.A. volta ad accertare la fondatezza e la misura, in termini monetari, del diritto allo scomputo.

Anche la giurisprudenza ha riconosciuto che i titolari di una concessione edilizia

hanno diritto allo scomputo, dall'eventuale importo dovuto a titolo di oneri di urbanizzazione, del valore di quelle opere di urbanizzazione da essi eventualmente già realizzate.

L'art. 11 L. 28.1.77 n. 10 stabilisce infatti il principio secondo cui la realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione a scomputo del relativo contributo costituisce esercizio di una facoltà propria del titolare della concessione edilizia e pertanto il concessionario che abbia realizzato o si impegni a realizzare direttamente le opere in questione ha un vero e proprio diritto allo scomputo delle stesse dal contributo di urbanizzazione, anche a prescindere dalla circostanza che sia o meno intervenuto un accordo con il Comune in ordine alle modalità ed alle garanzie per la loro esecuzione (Tar Lombardia Milano sez. III, 6.6.02 n. 2275).

Numerosi i casi proposti dalla giurisprudenza: ciò che accomuna ogni situazione è il disposto dell'art. 11 della L. 10/77 là dove si prevede che lo scomputo dell'ammontare del valore del contributo per oneri di urbanizzazione del valore delle opere che il concessionario esegue direttamente, consente che le eventuali eccedenze dei valori realizzati possano essere portate in detrazione anche del computo dovuto per altro tipo di opere di urbanizzazione e, allorché il Comune conviene col privato che quest'ultimo realizzi direttamente le opere di urbanizzazione, con le modalità e le garanzie stabilite dal Comune, è necessario fare luogo allo scorporo del contributo dovuto in proporzione delle opere realizzate, in quanto, in caso contrario, si verificherebbe un'ingiusta locupletazione da parte dell'Ente, atteso che i detti oneri sono finalizzati esclusivamente a garantire la partecipazione alle spese necessarie per la trasformazione urbanistica del territorio.

Quanto sopra indicato in tema di realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione, a scomputo totale o parziale del contributo dovuto da parte del titolare del titolo abilitativo a costruire, necessita di una precisazione.

A tale proposito va ricordato che l'art. 7 della Legge 1 agosto 2002, n. 166, recante «Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti», nel modificare la Legge 11 febbraio 1994, n. 109, ha stabilito che le disposizioni della stessa non si applicano agli interventi eseguiti direttamente dai privati a scomputo di contributi connessi ad atti abilitanti all'attività edilizia o conseguenti agli obblighi di cui al quinto comma dell'art. 28 della Legge 17 agosto 1942, n. 1150, ma per le singole opere di importo superiore alla soglia comunitaria i soggetti privati sono tenuti ad affidare le stesse nel rispetto delle procedure di gara previste dalla Direttiva 93/37/CEE.

In altre parole, il titolare del permesso di costruire o chi presenta la «D.I.A.» non deve rispettare la Legge «Merloni» allorché realizza direttamente le opere di urbanizzazione a scomputo della relativa quota di contributo di costruzione riferita agli oneri di urbanizzazione, ma ha tale obbligo, se le singole opere sono d'importo superiore alla soglia comunitaria.

La modifica apportata con l'art. 7 della Legge 1 agosto 2002, n. 166 alla Legge 11 febbraio 1994, n. 109, è stata la conseguenza di quanto statuito dalla Corte di giustizia europea con la sentenza del 12 luglio 2001 (C-399-98).

La Corte con la citata decisione ha ritenuto che la Direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE, la quale coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti ai lavori, osta ad una normativa nazionale in materia urbanistica che, al di fuori delle procedure previste da tale direttiva, consente, al titolare di una concessione edilizia o di un piano di lottizzazione approvato, la realizzazione diretta di un'opera di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo dovuto per il rilascio della concessione, nel caso in cui il valore di tale opera eguagli o superi la soglia fissata dalla direttiva di cui trattasi.


L'Organo di giustizia Europeo è pervenuto a tale decisione dopo aver prelimi-

narmente affrontato e risolto nei seguenti termini le questioni indicate:

- a) le opere di urbanizzazione sono opere pubbliche;
- b) le stesse vengono eseguite in forza di un contratto oneroso dal momento che il titolare del permesso di costruire, che realizza opere di urbanizzazione, non effettua alcuna prestazione a titolo gratuito in quanto egli estingue un debito di pari valore - salvo conguaglio in denaro - che sorge in favore del Comune, ossia il contributo per gli oneri di urbanizzazione, senza che il carattere alternativo dell'obbligazione, contributo pecuniario o esecuzione diretta delle opere, consenta di differenziarne la causa a seconda delle modalità di adempimento prescelto (o prestabilito dal legislatore);
- c) pertanto l'esecuzione delle opere di urbanizzazione va aperta alla concorrenza attraverso le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori.

La sentenza e in particolare quest'ultima prescrizione circa la necessità di affidare in appalto, con le procedure previste dalla direttiva europea in materia di appalti pubblici di lavori, la realizzazione delle opere di urbanizzazione di valore pari o superiore ai cinque milioni di euro, ha determinato l'intervento del legislatore nazionale il quale ha precisato che per gli interventi di più vasta portata (pari o superiori ai cinque milioni di euro) il privato ha l'obbligo di procedere, in caso di appalto, nel rispetto delle procedure di gara previste dalla Direttiva dell'Unione Europea 93/37/CEE, mentre per gli interventi di minore importo (al di sotto dei cinque milioni di euro) nulla cambia rispetto al passato.

Inoltre, non esiste obbligo di corrispondere il contributo che non deve essere riscosso qualora vi sia un incremento volumetrico o un cambiamento di destinazione: per queste situazioni non è dovuto il contributo per opere di urbanizzazione



secondaria qualora vi siano interventi edilizi, quali il recupero di un edificio fatiscente e divenuto inabitabile per destinarlo ad uso abitativo, che appunto lascino sostanzialmente immutato l'assetto strutturale e funzionale di un fabbricato preesistente, perché le opere in questione non ne ampliano la capacità abitativa, né il carico urbanistico e, quindi, non integrano il presupposto imponibile del contributo.

Il contributo relativo al costo convenzionale di costruzione è determinato per gli edifici esistenti in rapporto percentuale rispetto al costo fissato annualmente dalle Regioni sulla base dei costi per l'edilizia agevolata fissati dalla L. 457/78.

Attività Edilizia Libera

Da ultimo, merita un cenno anche la previsione contenuta nel secondo comma dell'art. 33 della L.R. 12/05, disciplinante con un'elencazione tassativa, quali interventi edilizi possono essere realizzati senza necessità di richiedere alcun titolo abilitativo né obbligo di presentare una denuncia di inizio attività o diversa comunicazione.

Ovviamente si tratta di interventi edilizi minori, che non sono sottoposti ad alcun formale obbligo, né di controllo preventivo, né di rilascio di titoli espressi o taciti da parte dell'autorità amministrativa, salvo ovviamente il potere di verificare, in ogni tempo, che ciò che è stato effettivamente realizzato rientri tra le categorie di opere che possono essere liberamente effettuate.

Primo fra tutti, rientra tra l'attività edilizia libera la manutenzione ordinaria che comprende gli interventi descritti nell'art. 27, comma 1, lett. a), *“che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelli necessari ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, anche con l'impiego di*

materiali diversi, purché i predetti materiali risultino compatibili con le norme e i regolamenti comunali vigenti”.

Si tratta di opere modeste che non modificano in alcun modo le caratteristiche del manufatto in quanto non riguardano le parti murarie ma soltanto le rifiniture e che hanno quale fine la sostituzione di elementi non più funzionanti con materiali nuovi (TAR Puglia, Lecce, sez. I, 07.04.05, n. 1909).

Anche per gli impianti tecnologici viene applicato il medesimo principio e, pertanto, sono attività libere solo quelle opere necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

Restano esclusi dalla manutenzione ordinaria, e quindi dall'attività edilizia libera, gli interventi volti a realizzare nuovi impianti tecnologici, i quali rientrano infatti nella definizione di manutenzione straordinaria, di cui all'art. 27, comma 1, lett. b), dove viene contemplata anche la realizzazione ed integrazione dei servizi igienico-sanitari e tecnologici.

Rientrano tra gli interventi di edilizia libera anche quelli “volti all'eliminazione delle barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio”.

Sono liberi anche alcuni interventi diretti alla realizzazione di opere temporanee, destinate ad avere una durata limitata nel tempo e ad essere rimosse cessata l'esigenza che le aveva generate: la norma specifica che le opere temporanee sono solo quelle finalizzate ad attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato.

La nozione di opera temporanea deve conseguentemente collegarsi alla sua durata, in relazione alla finalità cui è preordinata.

Inoltre, la norma prevede due fattispecie di opere temporanee:

- a) opere temporanee per la ricerca geognostica nel sottosuolo che posso-

no essere attuate senza formalità di sorta in ogni parte del territorio;

- b) opere a carattere temporaneo finalizzate alla ricerca nel sottosuolo anche a scopo non geognostico, ad esempio la ricerca di idrocarburi e minerali. Tali opere sono eseguibili liberamente solo nelle aree esterne al centro edificato.

Tutte le altre opere di ricerca nel sottosuolo che non rientrano nelle due fattispecie sopra considerate sono sottoposte a permesso di costruire o dia.

Il comma 2 dell'art. 33 comprende tra gli interventi di edilizia libera anche quelli diretti alla realizzazione di "coperture stagionali destinati a proteggere le colture ed i piccoli animali allevati all'aria aperta ed a pieno campo, nelle aree destinate all'agricoltura".

La disposizione rende liberi alcuni interventi nelle aree agricole che diversamente sarebbero sottoposti all'obbligo del permesso di costruire, ai sensi dell'art. 60.

Deve, pertanto, trattarsi di opere stagionali, ossia di opere destinate a proteggere le colture e i piccoli animali solo in alcuni periodi dell'anno.

Sul punto si è di recente pronunciata anche la giurisprudenza amministrativa (TAR Lombardia, Milano, sez. II, 23.01.08, n. 159), la quale ha stabilito che la copertura realizzata in area agricola dal titolare di un'attività florovivaistica non può essere identificata quale attività edilizia libera, in quanto sia l'attività svolta, sia la struttura e le dimensioni delle coperture oggetto di

contenzioso depongono per un loro uso duraturo e non anche temporaneo.


Anche le opere provvisorie di cantiere sono ritenute attività edilizia libera: rientrano in tale categoria le baracche, le rampe e le strade in terra battuta destinate alla funzionalità del cantiere.

Si tratta di strutture precarie sia sotto il profilo strutturale, in quanto mancano di un stabile ancoraggio al suolo e sono facilmente rimovibili, sia sotto il profilo funzionale in quanto sono destinate a soddisfare un bisogno contingente.

Non rientrano nell'attività libera gli interventi diretti alla installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati quali case mobili, roulotte e campers che non siano destinati a soddisfare le esigenze stagionali o meramente temporanee di cui ai punti d) ed e) dell'art. 33, comma 2, e che invece sono utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, depositi, magazzini, ecc.

L'ultimo comma dell'art. 33 dispone che per la realizzazione delle opere pubbliche comunali la deliberazione di approvazione del progetto, assistita dalla validazione ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 554/1999 ha i medesimi effetti del permesso di costruire.

La disciplina delle opere pubbliche si caratterizza per il fatto che le decisioni della P.A. in ordine alla localizzazione ed alla realizzazione degli interventi sostituiscono, per motivi di economicità ed efficienza, i provvedimenti abilitativi dell'autorità comunale, richiesti dalla disciplina ordinaria e, se difformi dal PGT, ne producono automaticamente l'effetto di variante.



MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE DI GEOMETRA

SESSIONE 2010
1^a PROVA SCRITTOGRAFICA



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per lo Sviluppo dell'Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici

**ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO
DELLA LIBERA PROFESSIONE DI GEOMETRA
- SESSIONE 2010 -**

Prima prova scrittografica

Un Comune deve realizzare in una zona non sismica una sala polifunzionale.

L'edificio dovrà avere una copertura in parte a capriate e in parte a terrazza, non dovrà superare l'altezza di 6m alla linea di gronda e non superare 400m² di superficie.

Esso sarà composto da:

- un ingresso-guardaroba;
- un bar con saletta di ristoro;
- un percorso mostre;
- una saletta per riunioni e dibattiti;
- una sala per biblioteca ed emeroteca con una superficie non superiore a 30m², per la custodia di 2000 volumi e il prestito di libri ai soci;
- un ufficio di direzione e una segreteria;
- locali accessori (bagni, locali di ripostiglio, deposito, CT ecc.).

Il candidato, scelta la scala di rappresentazione e qualunque elemento ritenuto utile o necessario per la progettazione, esegua la planimetria del fabbricato corredata da due prospetti ed una sezione dell'edificio.


Il geometra completi l'elaborato con l'esecuzione di un particolare costruttivo della capriata.

Infine il candidato esponga in una breve relazione i criteri adottati per la progettazione e in riferimento alla regione di appartenenza, le caratteristiche dei materiali usati per la costruzione del fabbricato.

Durata massima della prova : 8 ore

Durante la prova sono consentiti l'uso di strumenti di calcolo non programmabili e non stampanti e la consultazione di manuali tecnici e di raccolte di leggi non commentate.

SESSIONE 2010
2^a PROVA SCRITTOGRAFICA



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per lo Sviluppo dell'Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici

**ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO
DELLA LIBERA PROFESSIONE DI GEOMETRA
- SESSIONE 2010 -**

Seconda prova scritta

Un costruttore si rivolge ad un professionista per un duplice incarico.

1. Valutare un'area edificabile a destinazione residenziale le cui norme di attuazione prevedono i seguenti parametri urbanistici:

- indice di edificabilità: 1 m³/m²;
- rapporto di copertura: 0,50
- altezza massima: 7 m
- distanza minima dai confini di altre proprietà: 5 m
- arretramento delle costruzioni dal filo stradale: 10 m

L'area è di forma rettangolare, di dimensioni di 50 m x 60m, formata da un'unica particella catastale.

Sono demandati alla scelta del candidato, con riferimento ad una zona di sua conoscenza, l'assunzione dei dati necessari alla stima, adottando il procedimento che ritiene opportuno.

Sarà inoltre necessario procedere allo spianamento dell'area per la quale sono state misurate le seguenti quote:

$$Q_A = 120,07 \text{ m}$$

$$Q_B = 123,42 \text{ m}$$

$$Q_C = 125,00 \text{ m}$$

$$Q_D = 122,96 \text{ m}$$

$$A-C = 78,103 \text{ m}$$

La quota di progetto sarà quella del punto E posto sul lato AD ad una distanza da A di 6,80 m.

Calcolare i volumi di riporto e di sterro.

2. Redigere il regolamento di condominio con relative tabelle millesimali per il riparto delle spese comuni del Condominio EDELWEISS.

Trattasi di un fabbricato di quattro piani fuori terra più un piano interrato, composto dalle seguenti unità condominiali:

- un ufficio A al piano pilofis di 150 m² di superficie reale con giardino di uso esclusivo e cantina di 12 m²;
- n. 2 alloggi uguali per piano, B₁, B₂, C₁ e C₂, rispettivamente di 100 e 120 m² di superficie reale, con balconi di 12 m² e cantina di 10 m²;
- n. 2 alloggi B₃ e C₃ uguali per composizione e grandezza a quelli sottostanti, ma collegati internamente con una mansarda di 70 m²;
- n. 7 autorimesse uguali di 24 m², al piano interrato.

Il fabbricato è dotato di ascensore, le unità B hanno esposizione a Nord e prospicienza verso strada e le unità C son esposte a Sud e affaccio verso il cortile.

Assumendo opportunamente i dati necessari al calcolo delle superfici virtuali, il candidato determini i millesimi di proprietà generale, di proprietà particolare e la tabella scale e ascensore secondo l'art. 1124 c.c.

Durata massima della prova: 8 ore

Durante la prova sono consentiti l'uso di strumenti di calcolo non programmabili e non stampanti e la consultazione di manuali tecnici e di raccolte di legge non commentate.

GEOMETRI ABILITATI AGLI ESAMI DI STATO NELL'ANNO 2010

	Iscritti	Non presentati	Presenti	Ammessi alla prova orale	Abilitati	Abilitati/Iscritti	Abilitati/Presenti
Commissione 11	59	10	49	30	29	49%	59%
Commissione 12	58	17	41	30	27	47%	66%
Commissione 13	58	12	46	25	23	40%	50%
Totali	175	39	136	85	79	45%	58%

Seminario: "IL SERRAMENTO NEL CONTESTO DI UNA COIBENTAZIONE EFFICIENTE"

(5 novembre 2010)

in collaborazione con Alpi Fenster


Risparmiare energia - l'importanza delle soluzioni di sistema

Oggi ogni costruttore nell'ambito delle sue possibilità deve assumersi la responsabilità nei confronti del clima tramite una costruzione sostenibile, la quale diventa sempre più uno standard in tante regioni. Fondamentale è l'efficienza energetica: la nuova costruzione o l'abitazione da risanare va realizzata a tenuta d'aria e di vento; ne derivano vantaggi come isolamento termico e acustico, un migliore clima interno e un ridotto consumo di energia.

Offrire al cliente ciò di cui ha bisogno è nella filosofia di ALPI Fenster. Come produttore leader di finestre e portoncini, specializzato in isolamento termico e acustico, sicurezza e antinfortunistica, ALPI Fenster offre soluzioni di sistema collaudate, dalla consulenza al prodotto fino all'installazio-

ne. Cassonetti avvolgibili interni o davan- zali passanti per esempio rappresentano classici ponti termici che possono essere evitati durante la fase di progettazione.

Su questi temi è decisivo ragionare in maniera organica ed orientarsi verso soluzioni di sistema integrate per evitare punti deboli e non bisogna accontentarsi, per ragioni di risparmio, di soluzioni timide e parziali: esse producono solamen- te costi aggiuntivi e non risolvono i proble- mi. Efficienza energetica nell'edilizia significa soluzioni di sistema funzionanti e durature, che garantiscano tenuta er- metica, come ad esempio l'installazio- ne di sistemi di finestre con cassonetti coibentati per avvolgibili con ispezione esterna. Soluzioni come questa gravano meno sull'ambiente e hanno effetti posi- tivi sul portafoglio.



A sinistra: cassonetto per avvolgibile ALPlisocass con ispezione esterna e coibentazione verso l'interno. A destra: l'andamento delle isoterme di questo cassonetto; chiaramente distinguibile la temperatura di superficie di circa 20° C sul lato ambiente e di 16° C tra finestra e muro.

Ristrutturare con soluzioni di sistema

Le soluzioni di sistema però diventano anche sempre più importanti per la ristrutturazione poiché funzionano anche lì. La maggior parte dell'energia in Italia viene consumata dal riscaldamento. È un fatto che non sorprende se si considera che 3/4 degli edifici attualmente esistenti sono stati realizzati prima del 1981, quando il risparmio energetico era un concetto lontano. Perciò dobbiamo pensare sempre più alla ristrutturazione delle case esistenti con l'obiettivo di consumare meno risorse energetiche.

Vivere in un edificio riqualificato secondo i principi del risparmio energetico offre vantaggi evidenti, come maggiore comfort, riduzione dei costi di riscaldamento e raffrescamento, protezione dell'edificio dai danni provocati da perdite, condensa o muffe ed incremento del valore di mercato dell'immobile.

ALPI Fenster, attiva nel campo del risparmio energetico, offre soluzioni di sistema collaudate che aiutano a consumare meno energia. Con la sua esperienza propone ai clienti l'elaborazione di soluzioni per risolvere al meglio i problemi che possono sorgere tra finestra e muro e per evitare i classici ponti termici come cassonetti avvolgibili interni o davanzi passanti.



In più ALPI Fenster offre l'installazione a regola d'arte su un falso telaio. Nell'installazione è importante considerare l'im-

permeabilità all'aria della giunzione muro-finestra; la sola applicazione di schiume poliuretatiche non è abbastanza.

Non è sufficiente isolare le abitazioni, bisogna farlo bene - la cura dei dettagli è già metà dell'opera ed una buona progettazione fa la differenza!

Isolamento termico e protezione dal calore

L'isolamento termico di un edificio può comportare un notevole risparmio energetico sia per il riscaldamento invernale che per il rinfrescamento estivo. Un edificio ben isolato termicamente sarà anche un edificio ben isolato acusticamente, contribuendo così al miglioramento del benessere generale.



Una ALPIfinestra dall'interno - il cassonetto per avvolgibili, che è isolato verso l'interno, è installato dalla parte esterna del muro - infatti all'interno non si vede nessuna copertura.



La parte in alto della finestra dall'esterno - si identifica il cielino del cassonetto, l'avvolgibile e la guida per l'avvolgibile. Il cassonetto è ispezionabile togliendo il cielino



La termografia è un ottimo strumento per scoprire ponti termici – le parti chiare trasmettono calore, le parti scure hanno una trasmittanza termica molto bassa.

I due schemi spiegano il funzionamento del vetro: isola contro il freddo e d'inverno fa passare energia solare.

Per realizzare un buon isolamento termico in un'abitazione occorre ridurre al minimo le perdite di calore da pareti, tetto, finestre e portoncini. La perdita di calore di ogni elemento dell'abitazione si misura con il coefficiente di trasmittanza termica, o valore U. Tanto più basso è il valore U di un elemento (ad esempio una finestra), tanto minore sarà l'energia termica dispersa attraverso l'elemento stesso.

Per migliorare l'isolamento termico di un edificio esistente si può ricorrere al cappotto termico, che interviene sulle pareti esterne e sugli eventuali ponti termici, ed utilizzare infissi con un basso valore U.

Finestre a doppio e triplo vetro

Uno dei punti importanti dell'isolamento termico di un edificio è rappresentato dalle finestre e dagli infissi in generale. Sul mercato ci sono infissi a doppio e triplo vetro con struttura specifica dell'intelaiatura per ridurre la dispersione di calore. Questo concetto è portato al limite in una casa passiva, dove le finestre hanno la funzione non solo di trattenere il calore all'interno dell'abitazione, ma di favorire l'utilizzo del calore dei raggi solari invernali per riscaldare la casa.

Per l'isolamento termico e la protezione dal calore, tutte le ALPI finestre sono dotate dei seguenti elementi:

- ottima integrazione della finestra nell'isolamento termico della facciata per mezzo del controtelaio;
- resistente legno lamellare a tre strati;
- doppio sistema di guarnizioni perimetrali che impedisce i ponti termici;
- eccellente protezione termica, grazie a un gocciolatoio brevettato nella zona fredda ed intercambiabile;
- vetri doppi o tripli con isolamento termico personalizzabile e protezione dal calore;
- distanziatore per vetro "warm-edge" in materiale sintetico isolante;
- personalizzazione delle ombreggiature (avvolgibili, raffstore, persiane) per il miglioramento dell'isolamento termico e della protezione dal calore;
- cassonetti per avvolgibili con isolamento termico, integrati nella facciata, con ottime caratteristiche isotermitiche.

Inoltre, potete accrescere l'isolamento termico e la protezione dal calore in base alle vostre esigenze personali, combinando le ALPI finestre con elementi accessori quali cassonetto per avvolgibile, avvolgibile, persiana.

Elemento fondamentale per il funzionamento di un infisso è l'installazione che deve garantire l'impermeabilità, l'abbattimento acustico e termico.



L'installazione ALPI instal è parte integrante della soluzione di sistema e garantisce una chiusura ermetica. Essa deve avvenire con un sistema di posa con un falso telaio stabile e assente di ponte termico a quattro lati e senza coprifili. La



Il taglio di una finestra e di un telaio: s'identificano bene il legno lamellare a tre strati (in questo caso larice), il gocciolatoio e le due guarnizioni perimetrali.

A destra lo schema di un distanziatore: Il "giunto caldo", una canalina in materiale plastico isolante che riduce notevolmente l'effetto del ponte termico ed evita l'eventuale comparsa di condensa lungo i bordi del vetro, raggiungendo valori "psi" (trasmissione termica lineare, x_g) di ben 0,04 W/mK. In confronto: il valore psi di alluminio è 0,08 W/mK.

finestra è installata da specialisti di ALPI Fenster sul falso telaio con tre livelli isolanti.

Permeabilità a vento, acqua e aria


Le finestre aprono lo sguardo al di fuori della casa, ma devono anche proteggere da vento e intemperie, mantenendo inalterato il clima dell'ambiente. A garanzia di tutto ciò è necessaria l'interazione ottimale dei singoli elementi edili.

All'impermeabilità delle ALPI finestre sono preposti i seguenti elementi:

- integrazione della finestra nella facciata in modo impermeabile all'aria e all'acqua attraverso il falso telaio;
- doppio sistema di guarnizioni perimetrali;
- giocciolatoio brevettato nell'area fredda;
- diametro di sigillatura omogeneo con una sezione di 4-5 mm;
- cassonetto dell'avvolgibile integrato nella facciata privo di aperture verso l'interno.

Tutte le soluzioni di ALPI Fenster garantiscono l'impermeabilità al vento e all'aria e come produttore leader di fi-

nestre e portoncini, specializzato in isolamento termico ed acustico, sicurezza e antinfortunistica, ALPI Fenster offre soluzioni di sistema collaudate, dal prodotto alla consulenza fino all'installazione.




Lo schema mostra il gocciolatoio e le due guarnizioni perimetrali. Nella foto a destra si vede la guarnizione termica e acustica.

Le caratteristiche di un portoncino moderno in materia di sicurezza ed affidabilità

Le ricerche e i scrupolosi controlli di ALPI Fenster hanno come obiettivo un perfezionamento continuo, nell'ambito del quale nessun dettaglio viene trascurato, affinché i desideri dei clienti siano realizzati in maniera professionale e a regola d'arte.

Proprio tenendo fede a questa filosofia, ALPI Fenster ha sviluppato una gamma di portoncini che soddisfano appieno i seguenti requisiti:

- sicurezza e protezione
- lunga durata
- stabilità e affidabilità
- isolamento termico
- massima qualità del materiale
- estetica e design
- garanzia e certificazione RAL
- soluzioni personalizzate
- assistenza e servizio clienti





Un portoncino in legno – evidenziato sono le zanche di sicurezza, lo spioncino, la cerniera extrar resistente, la chiusura, lo scontro e la soglia con taglio termico.

I portoncini si distinguono per l'esclusivo sistema di chiusura su cinque punti, con perni e catenacci oscillanti regolabili e garanzia di perfetta funzionalità nel tempo.

Tecnologia e ferramenta sono solo due degli aspetti che rendono gli ALPIportoncini P30 dei prodotti speciali. L'utilizzo di legno massiccio di grande pregio, in combinazione con profili speciali o rinforzi in acciaio a forma di U, conferisce a questi portoncini le loro caratteristiche di massima stabilità. Le doppie guarnizioni e la soglia a pavimento a taglio termico svolgono una funzione protettiva, isolando l'interno dell'abitazione dagli agenti esterni.

Se è desiderata una maggiore sicurezza, i portoncini possono essere dotati anche di ulteriori accessori:

- Per la massima protezione della vostra casa gli ALPIportoncini possono essere realizzati anche in classe WK2.
- La serratura automatica consente l'azionamento automatico di tre catenacci robusti che chiudono il battente su tre punti senza dover girare la chiave.
- L'ALPIalarm consente il collegamento di ogni portoncino all'impianto d'allarme.
- Lo spioncino assicura sempre il controllo preventivo dei vostri visitatori.

L'installazione

L'installazione deve avvenire con un sistema di posa con un falso telaio stabile

e assente di ponte termico a quattro lati e senza coprifili. L'ALPIinstall è parte integrante della soluzione di sistema e garantisce una chiusura ermetica. La finestra è installata da specialisti della ALPI Fenster sul falso telaio con tre livelli isolanti.



Il fissaggio del falso telaio sul laterizio avviene con viti.

Sulla battuta della finestra viene applicato il nastro d'espansione.

Un installatore fissando il telaio di una portafinestra.



IL FUTURO DELL'EDILIZIA INDUSTRIALIZZATA IN LEGNO

Da Geom. Russo Massimiliano

Nella realtà italiana le case in legno sono per i più ancora un mondo sconosciuto rispetto alla tendenza del nord Europa dove da sempre questo antico materiale viene utilizzato in edilizia: attualmente, unito alla tecnologia, da origine a una vasta gamma di prodotti dedicati all'edilizia fino alla realizzazione di unità abitative come i condomini a 6 piani realizzati interamente in legno completati in soli 90 giorni a seguito della necessità di nuovi alloggi dopo il terremoto che il 6 Aprile 2009 ha sconvolto l'Abruzzo.

Purtroppo, in un periodo storico dove il risparmio energetico è il tema centrale della progettazione moderna, si tende a tralasciare gli aspetti passivi dell'abitazione quali la costruzione ecologica e la sostenibilità ambientale dei materiali, al fine di contenere la produzione di CO₂ e aumentare la potenzialità dell'energia pulita prodotta e consumata. A tal proposito il legno è una risorsa rinnovabile e a basso impatto ambientale e che non richiede particolari consumi energetici per poter essere utilizzato e la cui lavorazione vanta un ciclo produttivo eco-sostenibile rispetto ad altri materiali attualmente impiegati in campo edilizio quali cemento ed alluminio. Inoltre il legno utilizzato viene ripristinato con la piantumazione di nuovi alberi abbattendo così le emissioni di CO₂ originate dalla trasformazione della materia prima, regola che vale qual'ora la materia prima scelta sia di provenienza europea.

Diversamente da quanto si pensi la struttura in legno dell'edificio è completamente legata tra tutte le parti, robusta e con un buon rapporto tra peso e resistenza offrendo delle enormi garanzie antisismiche anche durante fenomeni di alta intensità.

Inoltre queste abitazioni sono ritenute ad alto rischio di incendio invece sono protette esternamente dall'intonaco e internamente dal cartongesso ignifugo e nella peggiore ipotesi, rispetto al calcestruzzo armato, il legno brucia molto lentamente ed è un pessimo conduttore di calore grazie anche al suo contenuto di acqua. Nel caso di incendi di limitata entità la parte di struttura danneggiata è più facilmente riparabile rispetto alle strutture in calcestruzzo armato infatti, in esse, l'acciaio sottoposto ad alte temperature diminuisce le proprie caratteristiche meccaniche di resistenza e si può verificare un improvviso collasso della struttura o si rende necessaria la demolizione anche per edifici danneggiati apparentemente non in modo grave: alla luce di ciò gli edifici in legno trasformano una presunta debolezza in un notevole punto di forza.

In Italia sono varie le ditte che si stanno specializzando in case prefabbricate in legno e diverse sono le tecniche costruttive, partendo dal più conosciuto metodo "platform" al "X-lam" dalle più elevate prestazioni.

Ogni azienda supporterà poi il tecnico durante la fase di progettazione; infatti con piccole attenzioni progettuali si può sfruttare al massimo le potenzialità di tali costruzioni.

Unico neo di questa tecnica è la progettazione degli impianti: le finiture solitamente rimandate sino all'ultimo istante tra le quali la tracciatura degli impianti, negli edifici in legno devono essere previsti e progettati sulla carta prima che il processo di costruzione dell'edificio abbia inizio.

Il cantiere inizialmente si presenta come quello per le case in muratura, infatti le fondazioni e gli eventuali piani interrati



dovranno essere in cemento armato come un qualsiasi edificio, poi la realizzazione lignea sarà tutto ciò che è fuori terra, realizzando in legno con determinate tecniche e accortezze anche i vani scala e il vano ascensore.

In fase di montaggio della struttura lignea sembra di assistere più all'assemblaggio di un armadio piuttosto che un edificio e il montaggio risulta incredibilmente veloce. Le pareti sono in pannelli intonacati con uno strato di CLS esterno e una lastra in cartongesso ignifugo è utilizzata come finitura interna; nel mezzo si trovano lo strato isolante e due intercapedini di cui una sarà utilizzata come vano per gli impianti, già assemblati in officina.

A Tal proposito è bene sapere che tutta la realizzazione e assemblaggio dei pannelli sarà eseguita in officina e a seguire, una volta trasportate le pareti su ruote, in cantiere vi sarà solo l'onere di collegare tra loro pareti, solai e tetto eseguito da operai specializzati. Di conseguenza la figura del muratore scompare dal cantiere una volta realizzate tutte le opere entro terra e da quel momento parte la costruzione a secco. Inoltre evitando l'utilizzo di acqua nelle costruzioni, non vi sono poi problemi di umidità caratteristici delle abitazio-

ni in muratura nei loro primi anni di vita. Inoltre, eliminando la struttura portante in calcestruzzo, vengono minimizzati i ponti termici e, grazie al valore del materiale impiegato, l'isolamento acustico e termico risulta di ottimo livello.

Un altro punto di forza per i tecnici è la sicurezza in cantiere che si trasforma in un luogo di puro assemblaggio, riducendo i lavori in quota, minimizzando la quantità di elementi di stoccaggio ed eliminando gli elementi dispersi lasciando una totale pulizia dell'area di cantiere ulteriore punto a favore della sicurezza dei lavoratori.

Per concludere, valutando il punto di vista economico, ultimo ma non per questo meno importante di quanto sino ad ora detto, non si evidenziano differenze significative tra un edificio in legno ed un edificio tradizionale, ma grazie all'assemblaggio i tempi di lavoro diminuiscono notevolmente rendendo possibile realizzare più case in legno nello stesso tempo in cui se ne realizza una con il metodo tradizionale della muratura.

Fonti:

Corso architettura e tipologie edilizie 2009-2010
 Facoltà di ingegneria di Bergamo,
 4 incontri sui materiali per edilizia, 21/05/2010
 ospite Wood-beton



Casa in legno

14^a CONFERENZA NAZIONALE ASITA 9-12 NOVEMBRE 2010

Da Geom. Giorgio Zanchi

Nei giorni dal 9 al 12 novembre 2010 si è svolta, presso la fiera di Brescia, la Conferenza Asita (Federazione Italiana delle Associazioni Scientifiche per le Informazioni Territoriali e Ambientali).

In tale conferenza è stato presentato dalla Regione Lombardia il D.G.R. n. 9/338 del 28 luglio 2010, atto di indirizzo per l'aggiornamento del Database Topografico e l'interscambio con le banche dati catastali (art. 3, L.R. 12/2005).

Con questa legge viene sancita una condizione, da noi ampiamente dibattuta nell'ambito dei diversi convegni organizzati dal Collegio di Bergamo, circa l'importanza che determina l'indispensabilità e necessità che assume la gestione del Territorio.

Condizioni indispensabili alla salvaguardia del territorio ed alla tutela del cittadino.

Per quanto riguarda la situazione topografica della Regione Lombardia, risulta che è necessario mettere mano su n. 689 fogli di mappa su un totale di n. 1500 fogli.

In provincia di Bergamo vi sono 244 Comuni di cui su 241 è necessario riordinare le mappe catastali.

Nello specifico vi sono 14 Comuni meccanizzati, 40 comuni di cui esistono le mappe a perimetro chiuso eseguite dall'Agenzia del Territorio nel 1990/94 non pubblicate, 60 Comuni con rilievi a terra eseguiti tra il 1960 e il 1970 con predisposizione delle specifiche mappe, ma solamente 14 comuni sono stati regolarmente pubblicati e messe a disposizione dell'utenza.

Da quanto sopra emerge che, in Provincia di Bergamo, restano ben 140 Comuni con mappe a perimetro aperto da omologare, completare ed aggiornare.

Oltre al D.G.R. suindicato, la Regione Lombardia ha provveduto a stabilire i criteri di come effettivamente devono essere realizzati i DB Topografici indispensabili per la conseguente realizzazione dei Piani di Governo del Territorio.

Con la legge n. 7 del 2010, è stato stabilito come i DB Topografici realizzati nel tempo dovranno essere aggiornati e precisamente:

Capo II Permesso di costruire

Art. 35 Caratteristiche del permesso di costruire

...omissis...

4 bis. A seguito dell'ultimazione dei lavori, il titolare del permesso di costruire è tenuto a presentare allo sportello unico per l'edilizia, contestualmente alla richiesta di accatastamento dell'edificio, **gli elaborati di aggiornamento del data base topografico** e di certificazione energetica in forma digitale, nei termini e secondo le modalità definite dalla Giunta regionale.



Capo III Denuncia di inizio attività

Art. 42 Disciplina della denuncia di inizio attività

...omissis...

14. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato al competente ufficio comunale, ovvero, laddove costituito, allo sportello unico per l'edilizia, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività. Contestualmente allega ricevuta dell'avvenuta presentazione in forma digitale, nei termini e secondo le modalità definite dalla Giunta regionale, degli elaborati di aggiornamento del data base topografico, di certificazione energetica e della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento. In assenza di tale documentazione si applica la sanzione di cui all'articolo 37, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) (testo A).

Dalla lettura di quanto sopra riportato, sia pur brevemente nei suoi contenuti, risulta chiaramente evidente che, oggi, è indispensabile che vi sia un'unica base informatica di utilizzo per gli uffici Amministrativi ed a disposizione del cittadino, strumento che viene chiamato comunemente "CARTA UNICA".

A questo punto è possibile procedere in senso concreto e provvedere a realizzare nuove mappe e il futuro DataBase Catastale utilizzando:

- le mappe d'impianto;
- le mappe vigenti;
- le mappe AGEA;
- le mappe da cxf;
- le mappe a perimetro chiuso di 60 Comuni eseguite nel 1960/1970
- le mappe a perimetro chiuso di 40 Comuni eseguite nel 1990
- i DB Topografici e le cartografie numeriche.

Tale condizione crea l'opportunità di creare un ingente lavoro da svolgere e per poterlo eseguire in modo completo e coordinato, è necessario che i COMUNI si organizzino in tal senso.

La materia catastale e topocartografica è ben conosciuta dai Geometri.

Per rifare le mappe è necessario essere preparati, ogni specializzazione la si raggiunge solo impegnandosi e il rifare le mappe non è cosa impossibile ma certo è un grosso impegno.

È necessario operare in modo corretto, è necessario rappresentare la realtà territoriale nel modo più preciso e completo possibile.

Oggi, i comuni hanno la possibilità di accedere al portale dell'Agenzia del Territorio, possono scaricare le mappe in formato cxf, possono accedere a molteplici servizi, ma devono anche provvedere a stipulare la necessaria "Convenzione con l'Agenzia del Territorio per procedere nel lavoro di completamento delle mappe".

La cosa può sembrare gravosa e costosa, ma pochi Comuni sono a conoscenza che con la stipula della Convenzione è possibile risolvere tutte le problematiche relative alle strade e ai terreni di uso pubblico e precisamente:

L'ACCATASTAMENTO DI TERRENI
UTILIZZATI AD USO PUBBLICO
Legge 23 dicembre 1998, n. 448
"Misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo"
pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*
n. 302 del 29 dicembre 1998
Supplemento Ordinario n. 210.

Testo della legge

Art. 31.

(Norme particolari per gli enti locali)

Comma 21. In sede di revisione catastale, è data facoltà agli enti locali, con proprio provvedimento, di disporre l'accorpamento al demanio stradale delle porzioni di terreno utilizzate ad uso pubblico, ininterrottamente da oltre venti anni, previa acquisizione del consenso da parte degli attuali proprietari.

Comma 22. La registrazione e la trascrizione del provvedimento di cui al comma 21 avvengono a titolo GRATUITO.

La procedura prevista consente la realizzazione degli aggiornamenti topografici e catastali, con accorpamento alle aree incensite costituenti il demanio stradale degli enti locali, dei terreni di fatto utilizzati ad uso pubblico da più di venti anni.

Il provvedimento deve essere emesso previa acquisizione del consenso da parte degli attuali proprietari.

Tale norma costituisce uno strumento utile per sanare situazioni createsi soprattutto nella realizzazione di opere minori (come ampliamenti stradali, parcheggi, verde ed altro), attuate con l'occupazione bonaria di terreni privati.

Per la realizzazione di tale progetto, è necessario che i Comuni si dotino del necessario DB Topografico.

Per correttamente intervenire in tal senso, è necessario che le Amministrazioni Comunali provvedano alla realizzazione di opportuna rete GPS di raffittimento collegata alla rete principale IREALP (Istituto di Ricerca per l'Ecologia e l'Economia applicate alle Aree Alpine) onde consentire la sovrapposizione delle mappe create negli anni 1960/1970, al DB topografico realizzato.

Successivamente necessita procedere all'omologazione, utilizzando la rete GPS, delle mappe vigenti a perimetro aperto

con le mappe a perimetro chiuso. Contemporaneamente al controllo e alla verifica topografica, si deve procedere con l'integrazione dei dati di archivio di catasto terreni e fabbricati.

A questo punto sarà possibile consultare le nuove mappe e l'archivio censuario in tempo reale, desumere tutti i dati necessari a condizione di conservarle e mantenerle complete in modo corretto e continuo.

La realizzazione di tale sistema, ovviamente ha dei costi.


Il costo di realizzazione delle mappe sarà importante, ma il recupero sarà immediato, perché la Legge Regionale 7/2010 stabilisce che le Amministrazioni Comunali devono provvedere a definire tutte le proprietà delle strade mediante la formazione delle mappe come sopra descritto.

In tale modo la cartografia catastale viene realizzata in conformità alla realtà territoriale con il corretto stralcio delle aree stradali.

Così facendo, ossia con le nuove mappe create con il metodo previsto dalla nota L.R., le Amministrazioni Comunali evitano i costi legati alla redazione necessaria di tutti i frazionamenti e la stipula dei conseguenti atti notarili necessari per la corretta individuazione delle aree di utilizzo pubblico.

Inoltre, per quanto riguarda il catasto dei fabbricati, le Amministrazioni Comunali con la stipula della necessaria convenzione, potranno avere la documentazione relativa alle Unità Immobiliari che, collegate alle mappe e agli archivi censuari catastali, consentiranno di gestire in modo semplice, coordinato e immediato le verifiche sugli immobili da parte dell'Uffici Comunali Tecnici e dei Tributi.

Ma non solo, con la realizzazione delle mappe secondo i criteri stabiliti dalla normativa Regionale che determinano la correttezza del dato topografico e censuario, sarà possibile provvedere al



controllo dei confini delle proprietà del demanio pubblico e dei privati e la cosa sarà definitivamente agevolata dalla sovrapposizione tra mappe e cartografia ossia tra Db Topografico e Db Catastale.

Alla fine della procedura prevista dalla Legge Regionale sopra citata, si ottiene la CARTA UNICA che consentirà la possibilità di integrare la stessa con altri dati quali, ad esempio:

- a) le linee dei sottoservizi PUGSS (Piano Urbano Generale dei Sottoservizi);
- b) linee acquedotto;
- c) linee elettriche;
- d) fognature;
- e) linee telefoniche;
- f) linee gas metano;
- g) linea fibra ottica;

Il metodo così realizzato consente la creazione del il Sistema Informativo Co-

munale, dando la possibilità a tutti gli Uffici dell'Amministrazione Comunale, di visionare informaticamente tutti i dati informativi territoriali, permettendo inoltre il rilascio, in forma di certificato o in files, dei medesimi dati informativi territoriali ai cittadini garantendo agli stessi efficienza di servizio.

Da quanto sopra brevemente esposto si rileva che, tenendo conto anche che sino ad oggi, forse, abbiamo costruito troppo e abbiamo difeso poco il territorio, diviene indispensabile procedere alla corretta Gestione del Territorio, non solo per norma dettata dalle istituzioni, ma anche per il rispetto del territorio stesso e per la giusta tutela dei diritti del cittadino nel rispetto dei rapporti sociali.

Ora è indispensabile, per il rispetto di tutti, provvedere a recuperare il tempo perduto.




NORD PONTEGGI srl
di Nicola Scatigna

**Fornitura, montaggio e
noleggio ponteggi**

Via Roma, 2
24030 Mapello (BG)
tel/fax 035790949
cell. 349 3432059

COPERTURE E STRUTTURE IN LEGNO



“La bellezza salverà il mondo”

Fjodor Dostoyevski



Mornico Legnami S.r.l.

Via Baraccone, 3 - Mornico al Serio - 24050 (BG) - tel. 035844248 - fax 0354428136
www.mornicolegnami.com - tecnisupport@mornicolegnami.com

DALLA COOPERATIVA GEOMETRI GARANZIA CREDITO PROFESSIONALE

"GEOM. GIANVITTORIO VITALI" S.c.a.r.l.

Sempre in crescita l'attività della Cooperativa

La compagine sociale 22 ottobre 2010

risulta essere composta da n. 176 soci.

A tutto il 22 ottobre sono stati garantiti ai soci

n. 882 finanziamenti, per l'importo di euro 15.175.242,54



Considerato che, oltre all'offerta di garanzie per l'accesso al credito dei geometri, la Cooperativa da tempo organizza in collaborazione con il Collegio Geometri e Geometri Laureati di Bergamo "corsi per la formazione professionale continua obbligatoria", che l'intendimento è quello di praticare delle agevolazioni per i propri associati che frequenteranno i futuri "corsi", il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 4 aprile 2008, visto lo Statuto, ha deliberato che per essere soci: la *quota di iscrizione* è di € 25,82. La *quota sociale* è di € 51,65.

Per poter accedere alle operazioni finanziarie, che consistono in:

Prestiti finalizzati all'esercizio della attività professionale, importo massimo € 36.151,00, durata massima 3 anni.

Mutui ipotecari finalizzati all'acquisto di immobile per l'attività professionale importo massimo € 103.291,00, durata massima 5 anni.

L'ammortamento dei prestiti o dei mutui avviene a rate costanti posticipate a tasso annuale privilegiato, in ragione dei diversi istituti convenzionati.

Bisogna essere soci,

oltre alla sottoscrizione della fideiussione personale a favore della Cooperativa per l'importo di € 1.032,91.

Alla Cooperativa per ogni operazione di finanziamento sarà dovuto:

Per le spese di commissione e gestione lo 0,50% dell'importo richiesto con un minimo di € 77,46 da versarsi al momento della domanda di finanziamento.

Per la costituzione del fondo rischi l'1% dell'importo finanziato da versarsi anticipatamente al momento dell'erogazione del finanziamento.

Istituti di credito convenzionati

- Banca Popolare di Bergamo/Credito Varesino
- Credito Bergamasco
- Banca Provinciale Lombarda/Ist. S. Paolo Torino
- Banco Lariano - Istituto S.P.
- Monte dei Paschi di Siena
- Banca Popolare di Lecco
- Banca Popolare di Brescia
- Banca Popolare di Luino e di Varese

Per informazioni rivolgersi presso la sede della Cooperativa e del Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Bergamo - via Bonomelli 13 - Tel. 035.320.308.

Il Presidente, Geom. Pietro Giovanni Persico, riceve previo appuntamento.

DUAL ITALIA

DUAL PROFESSIONE GEOMETRA

DISTRIBUITA IN ESCLUSIVA

da



Convenzionata con
**COOPERATIVA GEOMETRI CREDITO
 PROFESSIONALE "GEOM.
 GIANVITTORIO VITALI" S.C.A.R.L.**



Patrocinio
**COLLEGIO GEOMETRI
 E GEOMETRI LAUREATI
 DELLA PROVINCIA DI BERGAMO**




PRESENTAZIONE

Nell'ambito di una Tutela mirata all'attività professionale in ogni sua componente, si è effettuata una ricerca di mercato tesa ad individuare una polizza RC Professionale specifica, che oltre a tutelare l'Attività Professionale, proponesse costi assolutamente concorrenziali, differenziati sia per fasce di reddito che per massimali o limiti di indennizzo.

In tale ottica, è stato raggiunto un accordo con la società 1iC Global Group S.p.A., operante da tempo sul territorio nazionale, con partnership internazionali in grado di proporre prodotti assolutamente competitivi sia in ambito assicurativo generale, che in ambito finanziario.

Abbiamo reperito una polizza RC Professionale in grado di tutelare tutte le attività professionali svolte dal Geometra e consentite dalla Legge e dai regolamenti che disciplinano la Professione.

Tramite la Cooperativa dei Geometri, come referente convenzionato, con il patrocinio del Collegio Geometri e Geometri Laureati della provincia di Bergamo, è stata costruita una polizza assolutamente competitiva, distribuita da Dual Italia S.p.A. partner commerciale di Arch Insurance Company Europe Ltd, per il tramite di 1iC Global Group S.p.A.



Distribuita in esclusiva da:

Be different



By DUAL

RESPONSABILITA' CIVILE GEOMETRI
CONVENZIONE COOPERATIVA CREDITO PROFESSIONALE
“ GEOMETRA GIANVITTORIO VITALI “ S.C.A.R.L.

ATTIVITA' ASSICURATE	Tutte quelle consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l' esercizio della professione
FORMA CONTRATTUALE	CLAIMS MADE: garantisce tutte le richieste di risarcimento dichiarate nel periodo assicurato
RETROATTIVITA'	2 anni (possibilità di estensioni maggiori, anche illimitata)
TACITO RINNOVO	Sì, senza regolazione dei premi
COSTI E SPESE LEGALI	Sì, in aggiunta al massimale assicurato (25% del massimale assicurato)
VINCOLO SOLIDALE	Compreso
FRANCHIGIA	Variabile in base alle fasce di reddito
ESTENSIONE 626/94 494/96	Compresa con estensione 81/08
CODICE PRIVACY	Compreso
DANNI CORPORALI /MATERIALI	Compresi se riconducibili a responsabilità professionale dell' assicurato nello svolgimento della sua attività
GARANZIA POSTUMA	Compresa in caso di morte dell' assicurato per un periodo di 24 mesi. Acquistabile in caso di cessazione dell' attività previo accordo
PERSONE ASSICURATE	Il Geometra e tutti i suoi collaboratori (dipendenti, apprendisti, consulenti)
NATURA DELLE OPERE	Compresa senza limitazioni
VALORE DELLE OPERE	Tutte, senza alcun limite
R.C. CONDUZIONE STUDIO	Compresa

POSSIBILITA' APPUNTAMENTO CON INCARICATI PRESSO COLLEGIO
NELLE GIORNATE DI MERCOLEDI' E VENERDI' 15.00 – 17.30

ESEMPIO TARIFFA

Limite di indennizzo	Scaglione di fatturato	Costo	Franchigia	Spese legali
€ 500.000,00	da € 22.501 a 55.000	€ 310,00	€ 750,00	€ 125.000,00
€ 1.000.000,00	da € 22.501 a 55.000	€ 430,00	€ 750;00	€ 250.000,00

FRANCHIGIE PER SINISTRO

Fatt. sino a 55.000	€ 750,00
Fatt. sino a 105.000	€ 1.000,00
Fatt. sino a 155.000	€ 1.500,00
Fatt. sino a 260.000	€ 2.000,00

Con il patrocinio del :



RETROATTIVITA'
Se cliente mai assicurato 2 anni
Se cliente assicurato con altra compagnia pari alla polizza in scadenza senza sovrappremio

IN CASO AUMENTO FATTURATO
NEL PERIODO : NESSUN COSTO

TRASFERIMENTO DELLE COMPETENZE AUTORIZZATORIE ALL'AATO DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

Al rimmissione degli scarichi di acque reflue industriali e di acque di prima pioggia in pubblica fognatura. Procedura rilascio autorizzazione/dichiarazione

da Consorzio Autorità d'Ambito Provincia di Bergamo

A seguito dell'approvazione del "Regolamento per lo scarico in pubblica fognatura dei reflui provenienti da insediamenti produttivi" nel rispetto degli indirizzi e delle linee guida della delibera di Giunta Regionale VIII/11045 del 20 gennaio 2010, la competenza per il rilascio di Autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali e acque di prima pioggia è in capo dall'Autorità d'Ambito.

L'Autorità d'Ambito ha predisposto una procedura operativa al fine di adempiere correttamente alle disposizioni previste dalla legge, nonché fornire un servizio ai singoli Comuni dell'ambito, nel rispetto del Regolamento approvato dall'Assemblea dell'Autorità d'Ambito in data 30 giugno 2010.

1) La procedura operativa per la presentazione della domanda relativa alle nuove autorizzazioni, autorizzazioni in rinnovo, aggiornamenti dei contenuti, è la seguente:

- I titolari/legali rappresentanti delle utenze produttive, dovranno inviare (per posta o via fax) o consegnare direttamente presso la sede dell'AATO in via Ermete Novelli, 11 a Bergamo, la domanda di autorizzazione e la relazione tecnica allo scarico di acque reflue industriali o di prima pioggia. È possibile la compilazione on-line

della domanda di autorizzazione, scaricando i files del programma Gestoscarichi Light, dal sito dell'AATO di Bergamo www.provincia.bergamo.it. La domanda registrata on-line dovrà comunque essere stampata, firmata e consegnata.

- Le domande saranno presentate in 1 originale e in 1 copia, le elaborazioni cartografiche devono essere inviate o consegnate unitamente alla domanda di autorizzazione e alla relazione tecnica, in formato cartaceo in numero 3 copie, nonché su supporto informatico (CD, DVD) in numero di 1 copia.
- Ricevuta la richiesta l'Autorità d'Ambito procederà con una prima analisi della documentazione e trasmetterà all'Utente, al Gestore e al Comune di riferimento, anche via email, una comunicazione di avvio di procedimento, nel quale vi saranno gli estremi del procedimento stesso (data di avvio), la richiesta di eventuali integrazioni necessarie, l'avviso relativo alle spese istruttorie. Gli oneri dell'istruttoria sono visibili sul sito internet della AATO di Bergamo www.provincia.bergamo.it - Oneri istruttoria.
- Se nello scarico sono presenti sostanze pericolose di cui all'art. 108 del D.lgs. 152/06, l'Autorità d'Am-

bito dovrà inviare richiesta di parere anche all'ARPA come previsto dalla DGR n. 8/11045 del 20.01.2010.

- L'Autorità d'Ambito, effettuata l'analisi della documentazione ricevuta dal Gestore, entro 45 giorni dalla comunicazione di avvio di procedimento, ed nella eventualità anche il parere ricevuto dall'ARPA, entro 90 giorni dalla ricezione della domanda di autorizzazione rilascerà l'atto autorizzatorio allo scarico al richiedente, inviandone copia al Comune di riferimento, all'ARPA e al Gestore. L'autorizzazione avrà validità di 4 anni dal momento del rilascio.

2) La procedura operativa per la presentazione della comunicazione/richiesta di assimilazione delle acque reflue alle reflue domestiche, è la seguente:

- I titolari/legali rappresentanti delle utenze produttive, dovranno inviare (per posta o via fax) o consegnare direttamente presso la sede dell'AATO in via Ermete Novelli, 11 a Bergamo, la comunicazione/richiesta di assimilazione. È possibile la compilazione on-line della domanda di autorizzazione, scaricando i files del programma Gestoscarichi Light, dal sito dell'AATO di Bergamo www.provincia.bergamo.it. La domanda registrata on-line dovrà comunque essere stampata, firmata e consegnata.
- La domanda sarà presentata in originale, in carta semplice, con la ricevuta di versamento dell'istruttoria di assimilazione. Gli oneri dell'istruttoria sono visibili sul sito internet della AATO di Bergamo www.provincia.bergamo.it - Oneri istruttoria.
- L'Autorità d'Ambito, effettuata l'analisi della documentazione, rilascia entro 30 giorni dalla comunicazione di avvio di procedimento la dichiarazione di assimilazione

alle acque reflue domestiche al richiedente, inviandone copia al Comune di riferimento e al Gestore. La dichiarazione rilasciata dall'AATO, avrà durata illimitata.


3) La procedura per il passaggio delle competenze delle istanze già avviate dai Comuni ancora non concluse, è la seguente:

- Relativamente alle istanze presentate al Comune in data antecedente all'approvazione del Regolamento, per le quali si è già provveduto ad avviare il procedimento, pare opportuno che il Comune medesimo curi il completamento dell'istruttoria in corso, e trasmetta tutta la documentazione conclusiva all'Autorità d'Ambito, per il rilascio del provvedimento autorizzatorio/dichiarazione.
- Diversamente, in assenza di comunicazione di avvio del procedimento, il Comune provvedere ad informare il soggetto richiedente, di presentare la nuova domanda all'Autorità d'Ambito secondo le casistiche esplicitate ai punti 1) e 2).

Si ricorda che tutta la modulistica è disponibile sul sito internet della AATO di Bergamo www.provincia.bergamo.it al fine dell'ottenimento della autorizzazione/dichiarazione sopra richiamata.

Per i Comuni che non hanno ancora provveduto a trasmettere al Consorzio AATO, copia delle autorizzazioni allo scarico in fognatura di acque reflue industriali, delle acque di prima pioggia e delle acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche, rilasciate negli ultimi 4 anni, si richiede la trasmissione delle autorizzazioni rilasciate entro 30 giorni dal ricevimento della presente circolare.

Per questioni organizzative legate all'attuazione dei provvedimenti si comunica che la ricezione delle pratiche avverrà presso la sede della A.A.T.O. a Bergamo in via Novelli n. 11, al piano terra intermedio, nei giorni: martedì-mercoledì-giovedì dalle 9.30 alle 12.30.



STATI GENERALI DELLE AREE PROTETTE

(Bergamo 22 e Varese 28.10.2010)

Analisi e prospettive per il Governo dei Parchi Regionali Lombardi. L'esperienza del governo del Parco dei Colli di Bergamo e proposte per una riforma responsabile.

A cura Geom. Mocchi Luciano
Da Arch. Cortinovis Gianluigi



Arch. Gianluigi Cortinovis
Presidente "Parco dei Colli"

INTERVENTO DELL'ARCH. GIANLUIGI CORTINOVIS ALL'INCONTRO DEL 28.10.2010

Gentile Assessore, le esprimo, anche in nome delle amministrazioni del Parco dei colli, sentiti ringraziamenti per avere organizzato questi incontri che pongono al centro del dibattito il futuro delle aree protette lombarde.

Il metodo da Lei adottato, dopo ventisette anni dalla primi legge organica regionale (86/83), di sentire tutte le

componenti territoriali, mi sembra centrato. Sono convinto che dal confronto possano uscire proposte interessanti e utili per fare passi in avanti evitando gli errori che l'esperienza di tre decenni ci ha lasciato.

Le preciso che all'atto dell'insediamento del nuovo mandato (2008/2013), l'assemblea ha condiviso i tre obiettivi fondamentali per il rilancio del Consorzio Regionale del Parco del Colli di Bergamo:

1) *Il primo obiettivo è la riaffermazione di un ruolo guida del Parco dei Colli di Bergamo come luogo dell'eccellenza ambientale per la Grande Bergamo.* Basta considerare i 5.000 ettari di parco, di cui circa 3.000 di boschi e 2000 di aree agricole collinari abitate, che rappresentano la soteria delle trasformazioni del paesaggio attraverso l'attività umana. Gli esempi sono tanti: orti di Città Alta, vigneti e frutteti presenti in quasi tutti i comuni del parco, che sono frutto del lavoro umano che ha reso produttivo il territorio attraverso il sistema dei terrazzamenti, delle balze. Tante generazioni hanno vissuto con i prodotti agricoli dei colli.

La constatazione e la consapevolezza di aver raggiunto risultati importanti nella conservazione e valorizzazione

del territorio dei colli in trant'anni di storia è un dato acquisito; occorre confermare il proprio livello di eccellenza giorno per giorno, nella quotidianità del lavoro di tutta la struttura (Cd-A., dipendenti e volontari), a partire dai responsabili dei servizi, per migliorare le presentazioni dell'Ente in termini di efficienza, efficacia, trasparenza e dialogo con i cittadini per garantire la fruizione alle future generazioni. Particolare risalto assumi, di questo punto di vista, il Sistema di gestioni ambientale del Parco con l'ottenimento certificazione ambientale ISO 14001 e ISO 9001.

2) *Il secondo obiettivo di governo riguarda le iniziative finalizzate alla partecipazione degli amministratori locali, dei singoli cittadini e dell'associazionismo, al di là degli obblighi previsti dallo Statuto.*

In questo senso deve essere intesa la proposta di convocazione degli Assessori al Territorio, all'Ecologia e all'Ambiente per avviare un tavolo interistituzionale di condivisione di talune scelte relative alle strategie di valorizzazione e fruibilità del Parco.

E sempre nella stessa direzione è da leggere la convocazione di riunioni con i Soci del Parco per condividere una politica di ottimizzazioni degli investimenti nel Parco come una grande opportunità per le comunità locali di miglioramento della qualità della vita. Solo con la prevenzione, la tutela e la gestione del suolo, dell'acqua e dell'aria possiamo garantire una migliore qualità della vita e la salute dei cittadini.

In quest'ottica, anche le associazioni, le università, le imprese, i singoli cittadini dovranno essere coinvolti in percorsi di compartecipazione ai processi consultivi, attraverso percorsi indicati anche dalle Agende 21 locali.

3) *Il terzo obiettivo di governo riguarda il ruolo propulsivo e da protagonista che il Consorzio Parco regionale dei Colli di Bergamo può giocare su problemi e po-*

litiche territoriali e ambientali di area vasta.

In questa direzione vanno sviluppati quei progetti strategici di grande scala, quei tavoli di riflessione allargata ad altri attori istituzionali, riguardanti situazioni ambientali di estremo interesse per la Grande Bergamo come ad esempio:

- Sostenere il ruolo degli agricoltori come principali attori in grado di valorizzare il territorio, evitare il consumo di suolo, riconoscere ai prodotti locali meritevoli il marchio di qualità dal Parco Regionali;
- Realizzare la "rete ecologica Regionale", dal Canto Alto ad Astino (15 km di corridoio ecologico);
- Completare la rete dei percorsi ciclopedonali del parco, della città e della Provincia di Bergamo (dal fiume Serio al Brembo 60 Km); partecipare allo sviluppo della "Reti ecologica" tra il Parco dei Colli, i parchi locali (P.L.I.S.) e i parchi agricoli;



Capriolo

- Riqualificare e valorizzare le grandi aree per l'uso sociale del parco e per il tempo libero (Valmarina, Astino, piana del Petos);
- Sviluppare sinergie in materia di turismo ambientale e naturale, anche come risorsa finanziaria per sostenere le attività agricole.

IL GOVERNO DEL PARCO DEI COLLI DI BERGAMO DOPO L'APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO REGIONALE (2003)

Dopo il commissariamento del parco, grazie all'impegno partecipativo costante e costruttivo dei Sindaci e del Presidente della Provincia, sono stati deliberati dall'Assemblea, all'unanimità, numerosi importanti atti che hanno fornito ri-

sposte concrete ai cittadini e migliorato l'immagine del Parco:

- Adozione e approvazione del Piano dei Nuclei abitati (dopo dieci anni di studi, confronti, rinvii etc);
- Approvazione della Variante al Piano Territoriale di Coordinamento inerente piccole modifiche al perimetro del Parco e riqualificazione ambientale di una ex cava;
- Approvazione di modifiche alle norme del Piano di Settore Agricolo e del Tempo Libero, per una migliore interpretazione delle prescrizioni dei Piani Attrattivi del Parco e oggetto di contenzioso;
- Approvazione del Regolamento per il sistema di collettamento e depurazione delle acque reflue del Torrente Quisa;
- Adozione provvedimenti per istituzione delle aree a Parco Naturale;
- Definizione nuove modalità di gestione dell'impianto di depurazione a cura



Valmarina

del Consorzio Parco dei Colli e ricerca di soluzioni definitive per la futura gestione (adempimenti previsti dalla Legge Galli e A.T.O.);

- Approvazione studi di fattibilità e progetti concernenti: piste ciclopedonali (circa 60 km € 3.000.000); completamento dei lotti di collegamento acque reflue bacino Torrente Quisa (3 lotti € 2.500.000); interventi di ristrutturazione monastero di Valmarina, sede Parco (€ 1.500.000); recupero e valorizzazione laghetto del Gres.

QUESTIONE AMBIENTALE E PROGRAMMA TRIENNALE DEL PARCO

L'attività del Cd A 2008 e 2009 ha sviluppato numerose proposte che sinteticamente riguardano:

Proposte per Expo 2015; Realizzazione percorsi ciclopedonali del Parco integrati con le strutture ricettive (costo € 3.000.000,00).

Il progetto di rete ciclopedonale dei Colli di Bergamo, pari a circa 60 Km (14 già realizzati) interessa tutti i 10 Comuni del Parco, dal bacino del fiume Serio al bacino del fiume Brembo.

In conformità il Piano del Tempo Libero (per i bergamaschi e lombardi il tempo libero non è mai esistito), risponde a una larga gamma di utilizzatori:

- *Funzione ricreativi nell'ottica della mobilità dolce in prossimità della città capoluogo di Provincia;*
- *Percorso all'interno di uno dei più importanti sistemi collinari - monumentali della Lombardia e dell'Italia;*
- *Una multifunzionalità (pista agro-silvo-pastorale, percorso equestre, percorso pedonale e ciclabile).*

Nel settembre dell'anno 2009 è stata inaugurata la pista ciclopedonale di collegamento tra Via Castagneta e Via Al Mulino (Comune di Bergamo)


passante per l'ex monastero di Valmarina, e del percorso ciclopedonale nel Comune di Sorisole loc. Laxolo - Aldo Moro.

Nel corso del 2010/2011 proseguirà la progettazione e la richiesta di finanziamenti dei nuovi tratti ciclopedonali: tratto Madonna della Castagna - Villino - Carpiane - Borghetto e tratto Ranica - Torre Boldone - Valtesse.

TANTE ATTIVITÀ CON POCHE RISORSE: PREVENZIONE E MANUTENZIONE (COMPETENZE DA DEFINIRE E DA RAZIONALIZZARE)

Negli ultimi anni il parco, al di là delle proprie competenze, ha messo in atto importanti iniziative:

- *Manutenzione dei sentieri (50 Km affidati in convenzione a sei Associazioni Antincendio e Protezione Civile), ci sono altri 50 km che attendono di essere gestiti;*
- *Interventi isolati su alcuni corsi d'acqua. Occorre pensare al futuro del reticolo idrografico minore lombardo, ora di competenza dei comuni. I colli del parco generano tantissimi reticoli e l'incuria dell'uomo, la scarsa, o assente manutenzione, ormai decennale, comporta dissesti idrogeologici, pericolo per i sentieri, muri a secco, terrazzamenti, ciglioni, balze e ingenti costi. È da quando ero studente al politecnico (erano gli anni 80) che ci ripetiamo il detto: "È meglio prevenire che subire". "Prevenire costa meno che curare". Dobbiamo passare ai fatti e la riforma delle aree protette è un'ottima occasione;*
- *Cartellonistica dei sentieri e delle aree a Parco Naturale;*
- *Manutenzione e formazione piste di servizio forestale;*
- *Agricola, progetti e marchio di qualità: con il progetto del marchio stiamo*



sviluppando interessanti iniziative con gli agricoltori (patata dei colli, formaggella, ecc) che mostrano interesse e rappresentano la principale risorsa per il futuro del nostro parco agricolo forestale. I veri agricoltori e “le famiglie rurali, nonché gli hobbisti del sabato e domenica, appassionati del lavoro nei campi” sono la storia e la vera risorsa dei colli.

- *Antincendio e protezione civile: 150 volontari coordinati dal parco fanno prevenzione e numerosi interventi, non solo sul territorio del parco e nelle scuole, ma anche in tutta la Lombardia e oltre;*

- *Attività di educazione ambientale: abbiamo aperto “la foresteria” del parco sulla Maresana, luogo d’eccellenza per le scuole e un turismo ambientale (25 posti letto);*


- *Promozione eventi - convegni;*

Annualmente sono programmati numerosi eventi promozionali:

- *“Fiera del Parco” presso la sede di Valmarina. la manifestazione è nata con il coinvolgimento degli allevatori e degli agricoltori locali il fine di valorizzare il mondo rurale ed è finalizzata alla promozione di prodotti tipici del Parco (circa 10.000 partecipanti).*



Panorama del Parco dei Colli



- “Settimana Europea dei Parchi” attività di teatro ambiente presso la sede del Parco nell’ex monastero di Valmarina (ora anche Residenza Teatrale).
 - “Un parco per tutti” camminata notturna sui nuovi percorsi ciclopedonali in collaborazione con Associazioni che operano con i diversamente abili.
 - concorso letterario “I Racconti del Parco”: due edizioni con oltre 300 racconti di ottima qualità, in questi scritti si evidenziano i veri valori e l’importanza del parco, come luogo e contenitore della civiltà ora non più solo contadina.
 - “Conoscere la Maresana - Camminar gustando” con esposizione e degustazioni enogastronomiche in collaborazione con Slow Food.
 - Residenza teatrale “initinere”: presso la sede di Valmarina, sulla base di una convenzione con le associazioni teatrali “Ambaradan” e “Retrosцена”, si producono spettacoli con il contributo della Fondazione Cariplo.
 - “Parco in bici” in collaborazione con ARIBI sui percorsi ciclopedonali.
 - “Corso di ornitologia” pratica rivolto alle Guardie Ecologiche Volontarie della Regione.
 - “Vivere la Maresana - È tempo di Castagne” con camminata non competitiva e castagnata.
 - Recupero complesso di Valmarina ed aree esterne.
 - Aree di uso sociale del Parco e per il tempo libero (Valmarina, Astino, Piani del Petos)
 - Turismo Ambientale
 - Lo sviluppo dell’Aeroporto di Orio con il conseguente aumento della presenze straniere nella Città di Bergamo, impone anche al “Sistema Parco” lo sviluppo di una progettualità che permetta di caratterizzare la proposta turistica di Bergamo, città d’arte, anche con la componente ambientale/naturalistica che può essere offerta dal Parco dei Colli.
 - La pubblicazione di cartine e materiale informativo bilingue, lo sviluppo del sito anche con la promozione dei B&B, degli Agriturismi, del Ristoranti, dei prodotti tipici, il coordinamento con gli operatori agricoli e con le strutture ricettive sono le iniziative sviluppate dal C.d.A. nel 2008-2009. Occorre pensare a un’Agenzia Regionale per essere visibili in tutta Europa e nel mondo.
 - Nel 2010 si lavorerà per costruire le opportune sinergie con il sistema turistico promosso dalla Provincia e dal Comune capoluogo coinvolgendo anche l’Università di Bergamo.
 - Vigilanza e controlli: vi è la necessità di costante coordinamento, con i Comuni, delle attività di vigilanza e controllo soprattutto per i Colli di Città Alta, San Vigilio e Colli del Canto Alto;
 - Attenzione alle attività agricole e alle manutenzioni dei terreni e dei boschi (coordinamento dei regolamenti comunali con le leggi regionali sui parchi e riserve);
 - Rapporti con imprenditori agricoli locali;
- ### ALTRE ATTIVITÀ
- Tutela e valorizzazione delle acque mediante studi e progetti per il miglioramento della qualità ambientale (Giongo, Torrente Morla, Tremana, Quisa, Bondaglio, Rigos, Gardellone, Nesa, etc), dopo aver eliminato quasi tutti le fognature, da qualche anno, in alcuni corsi d’acqua, sono ricomparsi i gamberi di fiume;
 - URBANISTICA E PRESENZA DELL’UOMO: Vigilanza a controllo del territorio; grazie alle attività delle guardiparco, delle guardie ecologiche volontarie e della polizia locale sono

diminuiti gli abusi edilizi, le piccole discariche, le trasformazioni del territorio, gli incendi boschivi ecc. Per serietà e correttezza verso i cittadini rispettosi delle regole, è indispensabile combattere ogni forma di abuso. Ogni “furbata” lasciata passare, anche nell’ambito del contenzioso, è una sconfitta per il parco e per la pubblica amministrazione. È un cattivo esempio, soprattutto per le nuove generazioni che sembrano mostrare più rispetto ai valori del parco, anche in materia di sviluppo urbanistico che non può più essere la principale aspettativa di tanti cittadini. Credo sia finito il tempo della speculazione edilizia. Di case in Lombardia ne abbiamo tante, in ogni luogo, anche invendute.

- *Coordinamento attività della Commissione Paesaggistica del Parco dei Colli con quelli Comunali per attività delegate in materia di autorizzazioni paesaggistiche;*
- *Collaborazione per la definizione dei PGT al fine di coordinare le previsioni nel rispetto dei vincoli e per un chiaro rapporto con i cittadini (semplificazione dei procedimenti);*
- *Attività di prevenzione e vigilanza in materia edilizia e paesaggistica;*
- *Attenzione ai Colli di Città Alta, tutela degli orti e dei prodotti tipici dei Colli anche attraverso attività formative.*

Sono aumentati gli investimenti grazie a progetti predisposti dal Parco e finanziati dalla Regione Lombardia, dalla Fondazione CARIPLO, dalla Comunità Europea e dai Comuni.

Grazie a due finanziamenti Regionali: € 380.000,00 per il progetto presentato dal Parco relativo alla formazione di una “Rete ecologica tra il SIC Canto Alto e Giongo e i Boschi di Astino e dell’Allegrezza” e € 400.000,00 per Valorizzazione del patrimonio dell’Ente Parco (sede Valmarina e cà Matta) il Parco dei Colli raggiungerà altre eccellenze in campo ambientale.

RIFORMA AREE PROTETTE, CONSIDERAZIONI E VALUTAZIONI IN MERITO ALLA PROPOSTA DI NUOVA GOVERNACE

In merito alla soppressione, a partire dal 2011, dei Consorzi di funzione tra Enti Locali, è necessario approfondire due aspetti basilari:

- 1) *VALUTARE I MIGLIORI MODELLI DI GOVERNACE ESISTENTI SIA IN LOMBARDIA SIA IN ITALIA PRIMA DI CAMBIARE:* Se detta soppressione vale anche per i Consorzi “obbligatori” riferiti alle aree protette di esclusiva competenza regionale. Sarebbe interessante sottoporre un quesito ai ministeri competenti, anche in relazione alle competenze definite dal Titolo V della Costituzione;
- 2) *NON RISCHIARE DI DIVIDERE CIÒ CHE FATICOSAMENTE È STATO UNITO IN TRENT’ANNI DI LAVORO DELLE AUTONOMIE LOCALI - FINANZIAMENTI:* mi chiedo come avverrà la trasformazione degli attuali consorzi in Enti Pubblici, senza “rischiare” che quale Assemblea consortile o qualche Consiglio Comunale o Provinciale decida la non partecipazione, ora obbligatoria, o non decida in tempi brevi. Concordo con Lei assessore che il periodo di “transazione” troppo lungo e il continuo rinvio delle decisioni, possono generare disinteresse. La minaccia delle dimissioni di qualche presidente per l’eliminazione dell’indennità di carica, che è sicuramente un problema da affrontare, non può essere un motivo valido per accelerare la riforma. Dobbiamo stare attenti a non fare scelte che potrebbero far tornare i parchi indietro nel tempo. L’esperienza insegna che il Commissario Regionale per l’amministrazione straordinaria di un parco fatica a costruire sinergie sul territorio, annulla il ruolo dei rappresentanti eletti (sindaci, assessori, con-

siglieri) e dei cittadini. Allontana la partecipazione delle associazioni, del volontariato e si limita alla gestione dell'attività ordinaria. Il Consorzio di gestione dei parchi, così come il territorio dev'essere di competenza dei comuni e la responsabilità delle decisioni spetta ai loro rappresentanti eletti.

L'Ipotesi prevista di partecipazione volontaria delle Province potrebbe creare vari problemi per l'importante ruolo che riveste la provincia in materia Ambientale e di pianificazione e programmazione territoriale. Un altro problema è quello della quadratura di bilancio, poiché verrebbero a mancare importanti risorse finanziarie per coprire le spese correnti necessaria e già al collasso per lo svolgimento di tutta le varie attività sopraesposte. In tal caso si dovrebbero ricercare altri introiti per i parchi, escludendo fin d'ora il ricorso ai comuni che già oggi faticano a sostenere le quote statutarie ferme dal 2003. La proposta di chiedere 1 euro a ogni passeggero che decolla e atterra nei quattro principali aeroporti Lombardi, in questi tempi di crisi, non è da sottovalutare. Mi sembra sia già operativo questa idea per ripianare i debiti della nostra capitale.

**IN MERITO
AL NUOVO MODELLO
DI GOVERNACE IPOTIZZATO,
ESPRIMO LE SEGUENTI
PERPLESSITÀ**

La nomina del Presidente e del Direttore del Parco d'intesa con la Regione mi fa pensare alle Agenzie Regionali di alcuni servizi (A.R.P.A., A.S.L., etc) dove l'aspetto manageriale e quello gestionale sono fondamentali. Occorre precisare che i Consorzi di Parchi obbligatori sono ben

altra cosa, rappresentano il ruolo delle Autonomie Locali sul territorio, il vero "FEDERALISMO" regionale per la pianificazione, la programmazione degli investimenti sul territorio e sull'ambiente, la vigilanza e al gestione dei sistemi verdi e del paesaggio.

Il modello di Governance attuale del Parco dei colli è ben collaudato e dal 2003 ha fatto ripartire il ruolo del Parco regionale con ottimi risultati, apprezzati dagli Amministratori locali e dai cittadini.


L'Assemblea costituita dai Sindaci e dal Presidente della Provincia, organo sovrano, col nuovo Statuto approvato dalla Giunta Regionale, ha superato gli scogli elettorali di numerosi mandati amministrativi dove le forze politiche si sono avvicendate sia in città di Bergamo, sia nei comuni sia in Provincia, rinnovando il CDA e il presidente alla naturale scadenza.

Si è preso atto che la gestione dei parchi regionali è basta sulla capacità di governare i vincoli, di valorizzare il territorio, di essere attenti amministratori, di essere il luogo del confronto, di creare le condizioni per una nuova cultura della "QUALITÀ DELLA VITA".

Le delibere assembleari degli ultimi 8 anni sono state approvate quasi tutte all'unanimità. Questo significa che il modello attuale funziona bene e garantisce le finalità e l'interesse pubblico del Parco.

La proposta di Prevedere nel Consiglio di gestione un membro designato dalla Regione merita, a mio avviso, attenzione poiché potrebbe rappresentare un valore aggiunto, una presenza che aiuti a superare i "LOCALISMI", una visione regionale, anche nel riordino delle competenze territoriali e per un rilancio del ruoto dei Parchi, soprattutto come luogo che garantisce la salute dei lombardi.

Il buon funzionamento dei parchi contribuisce a migliorare la qualità della vita dei cittadini e vuol dire garantirla anche alle generazioni future. Questa



è la responsabilità primaria che deve far capo agli amministratori locali, vicini al territorio e ai problemi della gente.

Per concludere, ringrazio tutti per l'ascolto a Le lascio un interrogativo che sottopongo alla sua riflessione: "se per la salute dei lombardi, che rappresenta la priorità assoluta, il bilancio regionale destina circa l'80% delle risorse finanziarie (15 miliardi di euro), quanto si dovrebbe destinare alla prevenzione, ge-

stione dell'infrastruttura ambientale regionale (per i parchi - circa un quarto di territorio lombardo - la regione investe 12 milioni di euro) che rappresenta certamente la seconda importante risorsa indispensabile per la vita dell'uomo?... solo la terra, e l'aria garantiscono la vita umana, animale e vegetale. Forse anche il piano finanziario e la ripartizione delle risorse regionali meriterebbero una riflessione In tal senso".




Riccio



Sistema Certificato
UNI EN ISO 9001:2000
SC-08-0066EA 28

SINCERT



- CEMENTO CELLULARE
- CEMENTO AGGREGATO POLISTIROLO
- CEMENTO AGGREGATO SUGHERO
- CEMENTO AGGREGATO PERLITE
- MASSETTI TRADIZIONALI IN SABBIA E CEMENTO

- NUOVI IMPIANTI PER FORNITURA E POSA DI CALDANE IN SABBIA E CEMENTO TOTALMENTE AUTONOMI IN CANTIERE



C&B Colombi s.r.l. Cazzano S. Andrea (Bg) - Via Dott. Alberti, 4
Tel. 035.741745 - 726676 - Fax 035.5096995 - Cell. 335.6024935
www.cebisolanti.it - info@cebisolanti.it - info@cebcolumbi.it



FRANZONI prefabbricati e manufatti in cemento

Via dei Mille, 14 - 25086 Rezzato (Brescia) - Tel. 030 2591621 (3 linee r.a.) - Fax 030 2791871
www.sfrfranzoni.it - info@sfrfranzoni.it

Prodotti Prefabbricati di calcestruzzo "ELEMENTI SCATOLARI"

E' entrata in vigore la NORMA EN 14844:2006+A1:2008, che trova applicazione nell'ambito della produzione di "Elementi Scatolari Prefabbricati".

In conformità alla Direttiva 89/106/CEE del Consiglio della Comunità Europea, a decorrere da tale data gli Elementi Scatolari Prefabbricati non potranno più essere venduti se non marcati CE e calcolati secondo le nuove Norme Tecniche per le costruzioni ed Azioni Sismiche D.M. 14 Gennaio 2008, di conseguenza i manufatti che dovessero risultare non muniti del marchio di conformità CE o ne siano comunque privi, devono essere immediatamente ritirati dal commercio e non possono essere installati o incorporati in costruzioni di opere civili.

Al fine di verificare la conformità dei prodotti da costruzione alle prescrizioni di cui al regolamento medesimo, i dicasteri competenti (Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministero dell'interno ed il Ministero dei lavori pubblici), ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, hanno "facoltà" di disporre "verifiche e controlli", presso il produttore dopo aver acquisito tutte le informazioni necessarie all'accertamento, avere l'accesso presso i luoghi di fabbricazione, immagazzinamento o di uso dei prodotti (cantieri)



CERTIFICATO DEL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE IN FABBRICA

1305-CPD-0922

In conformità alla Direttiva 89/106/CEE del Consiglio delle Comunità Europee del 21 Dicembre 1988 sull'armonizzazione delle leggi, delle regole e dei provvedimenti amministrativi degli Stati Membri inerenti i prodotti da costruzione (Direttiva Prodotti da Costruzione - CPD), emendata dalla Direttiva 93/68/CEE del Consiglio delle Comunità Europee del 22 Luglio 1993, si certifica che il prodotto

Prodotti prefabbricati di calcestruzzo elementi scatolari

fabbricato dal Produttore

S.F.R. di Franzoni & C. S.n.c.
Via dei Mille, 14 - 25086 Rezzato (BS)

nella Fabbrica di
Via dei Mille, 14 - 25086 Rezzato (BS)

è sottoposto dal Produttore alle prove iniziali di tipo del prodotto ed al controllo della produzione di fabbrica e che ICMQ S.p.A. ha effettuato l'ispezione iniziale della fabbrica e del controllo della produzione in fabbrica ed esegue la sorveglianza continua, la valutazione e l'approvazione del controllo della produzione di fabbrica.

Questo certificato attesta che tutti i provvedimenti concernenti l'attestazione del controllo del processo di fabbrica descritti nell'Allegato ZA della norma

EN 14844:2006+A1:2008

sono stati applicati:

Questo certificato è stato rilasciato la prima volta il 27/07/2009 e rimane valido fino a quando non siano significativamente modificate le condizioni stabilite nelle specifiche tecniche armonizzate richiamate o le condizioni di produzione nella fabbrica od il controllo della produzione di fabbrica stesso.

Emissione corrente
27/07/2009.


Il Direttore
(Ing. Lorenzo Orserigo)

ICMQ S.p.A. - Via G. De Galles, 10 - 20136 Milano
Tel. +39 02 81 19 87 - Fax +39 02 81 19 84
www.icmq.it - e-mail: icmq@icmq.it

Figura 1 di 1

ed il conseguente prelievo di campioni per l'esecuzione di esami e prove.

Acquisisce responsabilità anche la figura del Direttore dei Lavori, che in cantiere ha compiti di controllo e vigilanza che gli derivano dalla funzione che svolge: egli, infatti, ha l'obbligo di verificare i materiali accertandosi che gli stessi siano conformi alla normativa tecnica vigente.

"Il Direttore Lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali".

In altre parole, il suddetto professionista deve verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa che siano osservate le norme e che ci sia corrispondenza dei materiale impiegati con le caratteristiche indicate nei contratti stipulati.

Si precisa altresì che sia il produttore che l'acquirente, agendo nel mancato rispetto di quanto sopra esposto, potranno ricadere in sanzioni amministrative e penali sino al sequestro dei manufatti ed al fermo cantiere.

Al fine di poter fornire un prodotto che rispetti tutte le normative richieste, la ns. azienda seguita dall'Ente Certificante ICMQ, ha ottenuto a decorrere dal 27 Luglio 2009, "IL CERTIFICATO DI CONTROLLO DELLA PRODUZIONE IN FABBRICA - NR. 1305-CPD-0922" di cui allegiamo copia.

A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

